

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 aprile 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**R E G I O N I**

**S O M M A R I O**

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1997, n. 25/69/Leg.

Regolamento recante «Modifiche alla scheda n. 22 Servizio attività culturali e alla scheda n. 35 Servizio antincendi e protezione civile dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m.» ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg.

Regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 27-71/Leg.

Modifica al «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario» approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7/20/Leg. e modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 14-44/Leg. di data 6 agosto 1991. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 dicembre 1997, n. 28-72/Leg.

Modifiche all'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° dicembre 1994, n. 18-13/Legisl. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46) in materia di tipologie di alimenti qualificabili come prodotti di gastronomia» ..... Pag. 6

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1997, n. 35.

Norme di attuazione del programma comunitario Konver. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1997, n. 36.

Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonché ulteriori misure di accelerazione della spesa al Documento Unico di Programmazione ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1997, n. 37.

Disciplina degli interventi «de minimis» ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 38.

Disposizioni finanziarie per l'Obiettivo 2. Modifica dell'articolo 16, comma 6 della legge regionale 8 aprile 1997, 10 (legge finanziaria 1997) ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 dicembre 1997, n. 0343/Pres.

RECE 2079/1992. Approvazione regolamento regionale di applicazione del Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ... Pag. 15

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 ottobre 1997, n. 0354/Pres.**

**Legge regionale 12/1994, articolo 13, comma 20. Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza** ..... Pag. 19

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 novembre 1997, n. 0374/Pres.**

**Legge regionale 19/1997, articolo 1, commi 4° e 5°. Approvazione regolamento criteri per la concessione dei contributi perequativi** ..... Pag. 21

#### REGIONE MARCHE

**LEGGE REGIONALE 7 novembre 1997, n. 64.**

**Contributo straordinario alla Società Interporto Marche S.p.a** ..... Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 17 novembre 1997, n. 65.**

**Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi** ..... Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 66.**

**Interventi per lo sviluppo della qualità nelle piccole e medie imprese** ..... Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 67.**

**Disciplina dei centri agro-alimentari** ..... Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 68.**

**Sospensione del rilascio dei nulla osta regionali per le grandi strutture di vendita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, articoli 26 e 27 e della legge regionale 9 maggio 1994, n. 17** ..... Pag. 27

#### REGIONE BASILICATA

**LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1998, n. 1.**

**Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione** ..... Pag. 27

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1997, n. 25/69/Leg.

Regolamento recante «Modifiche alla scheda n. 22 Servizio attività culturali e alla scheda n. 35 Servizio antincendi e protezione civile dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m.».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 60 del 30 dicembre 1997)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2);

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12403 di data 7 novembre 1997;

Decreta

l'emanazione del seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Al punto 7 della scheda n. 22 «Servizio attività culturali» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato da ultimo dell'art. 34 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, le parole «nonché per l'agibilità teatrale» sono soppresse.

## Art. 2.

1. Alla scheda n. 35 «Servizio antincendi e protezione civile» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo sostituito dall'art. 40 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, dopo il punto 8, è aggiunto il seguente punto:

«(8-bis. Provvede in ordine all'espletamento dei compiti attribuiti alla Provincia dalle norme statali in materia di prevenzione di incendi rilevati connessi con determinate attività industriali fermi restando i compiti di consulenza tecnico-scientifica spettanti all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente».

Trento, 11 novembre 1997

p. Il presidente della Giunta provinciale  
L'assessore sostituto: VALDUGA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1997  
Registro n. 4, foglio n. 155

98R0155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg.

Regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 23 dicembre 1997)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

Vista la deliberazione n. 12970 di data 14 novembre 1997, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la Giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con il quale la Giunta provinciale demanda al Presidente della Giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello Statuto di Autonomia,

Emana:

Il regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 novembre 1997

ANDREOTTI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PROVINCIALE PER I FINI DELL'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

## Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 83, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche, le presenti disposizioni disciplinano l'istituto della reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile, da attuare al di fuori del normale orario d'ufficio.

## Art. 2.

1. Al fine di fronteggiare le emergenze nell'ambito del territorio provinciale è istituito il servizio di reperibilità, a supporto dell'attività del Servizio Antincendi e protezione civile, con riguardo alle funzioni del comma 3 dell'art. 3.

2. Al fine di facilitare gli adempimenti di cui al comma 1, il Servizio Prevenzione calamità pubbliche redige, tiene aggiornato con cadenza almeno semestrale e divulga tra i dipendenti di cui all'art. 5, una guida recante notizie ed indicazioni relative alle procedure d'intervento, alle strutture ed ai soggetti da attivare.

3. Per i medesimi fini richiamati al comma 2 sono organizzati corsi di formazione ed aggiornamento del personale di cui all'art. 5.

## Art. 3.

1. Il Servizio Antincendi e protezione civile è la struttura addetta al ricevimento ed allo smistamento delle chiamate di soccorso e/o di emergenza. Esso è allertabile tramite la chiamata al numero 115.

2. In caso di chiamata di soccorso e/o di emergenza, la struttura di cui al comma 1, valutata la situazione e verificato che l'emergenza non è gestibile con i mezzi e le competenze dei Vigili del Fuoco, attiva il gruppo di reperibilità.

3. Al personale in servizio di reperibilità sono attribuite le seguenti funzioni:

a) accertamento e prima valutazione circa la tipologia e l'entità dell'evento;

b) determinazione delle necessarie azioni e modalità immediate di intervento;

c) individuazione ed attivazione dei servizi o soggetti competenti ad intervenire per far fronte all'emergenza e coordinamento tra gli stessi nella prima fase immediata di intervento.

#### Art. 4.

1. Nel caso di emergenze rilevanti anche sotto il profilo sanitario, il personale di cui all'art. 5 in servizio di reperibilità è tenuto a coordinare il proprio intervento con quello del personale reperibile dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, allertabile tramite «Trentino Emergenza - 118». A tal fine il dirigente generale del dipartimento competente nella materia della protezione civile concorda con il responsabile della competente struttura della predetta Azienda le modalità operative di coordinamento.

2. Il personale di cui all'art. 5 in reperibilità per i fini della protezione civile può coordinare la propria azione con quella dei servizi di reperibilità eventualmente istituiti dalla Giunta provinciale nei settori specifici dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 83, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. A tal fine, d'intesa tra il dirigente generale del dipartimento competente nella materia della protezione civile e gli altri dirigenti competenti, possono essere assunte le necessarie disposizioni organizzative di coordinamento.

#### Art. 5.

1. Sono tenuti a svolgere il servizio di reperibilità i dirigenti del Settore laboratorio e controlli e del Settore tecnico-scientifico e dell'informazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, i dirigenti dei sotto elencati servizi provinciali ed inoltre i dipendenti individuati quali sostituti dei medesimi dirigenti per assenza e impedimento o per vacanza di incarico, di seguito denominati «sostituti»:

- acque pubbliche ed opere idrauliche;
- azienda speciale di sistemazione montana;
- edilizia pubblica;
- faunistico;
- foreste;
- geologico;
- impianti a fune;
- minerario;
- opere igienico-sanitarie;
- parchi e foreste demaniali;
- prevenzione calamità pubbliche;
- ripristino e valorizzazione ambientale;
- viabilità.

2. Sono tenuti a svolgere il servizio di reperibilità il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed i dirigenti generali dei dipartimenti cui fanno capo i servizi competenti in materia di protezione civile, geologia, opere pubbliche, foreste, parchi, bacini montani ed acque pubbliche, come individuati dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia della protezione civile.

3. Sono tenuti a svolgere il servizio di reperibilità i responsabili degli uffici provinciali ricompresi nell'area tecnica (ingegneria civile e industriale, attività forestale e tutela dell'ambiente) dei servizi elencati al comma 1, nonché, qualora individuati e segnalati dai rispettivi dirigenti in quanto dotati dei requisiti di qualificazione professionale, preparazione ed esperienza specificati nel provvedimento di cui all'art. 13, altri dipendenti assegnati ai suddetti servizi di cui al comma 1.

4. Sono tenuti a svolgere il servizio di reperibilità i geologi appartenenti al Servizio Geologico.

5. Sono tenuti a svolgere il servizio di reperibilità i funzionari preposti alle unità organizzative di carattere tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nonché, qualora individuati e segnalati dal direttore dell'Agenzia stessa, in quanto dotati dei requisiti di qualificazione professionale, preparazione ed esperienza specificati nel provvedimento di cui all'art. 13, altri dipendenti assegnati all'Agenzia.

6. I soggetti di cui ai commi precedenti sono esonerati dalla prestazione del servizio di reperibilità qualora siano domiciliati ad oltre 60 km da Trento, ovvero per particolari circostanze valutate dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile.

7. Relativamente a ciascun turno, il servizio di reperibilità viene svolto da un gruppo composto da:

a) un dirigente generale ovvero un dirigente di servizio ovvero il direttore o un dirigente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ovvero un sostituto, ai sensi dei commi 1 e 2;

b) un responsabile preposto agli uffici provinciali di cui al comma 3, ovvero altro dipendente provinciale compreso tra quelli indicati nel medesimo comma 3;

c) un geologo ai sensi del comma 4;

d) un funzionario preposto alle unità organizzative di carattere tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi del comma 5 ovvero altro dipendente della stessa Agenzia compreso tra quelli indicati al medesimo comma 5.

8. La composizione del gruppo viene determinata dal Servizio Prevenzione calamità pubbliche, sulla base di criteri di efficienza e razionalità, in modo tale da garantire di norma la compresenza di competenze in materie e settori diversificati.

9. Il coordinamento del gruppo in turno di reperibilità spetta ad un dirigente, ovvero dirigente generale, ovvero direttore di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le specifiche situazioni disciplinate nel provvedimento di cui all'art. 13.

#### Art. 6.

1. Ogni qualvolta si verificano emergenze che rendono necessario l'utilizzo di un mezzo autopurgo quali lo sversamento di sostanze inquinanti o l'intasamento di condotte fognarie, nel caso in cui ogni indugio possa arrecare danno o pregiudizio alla pubblica incolumità, è chiamato ad intervenire un operatore, individuato tra gli operai assegnati al magazzino del Servizio Opere igienico-sanitarie, in possesso di patente di guida «C» o «E», munito di mezzo autopurgo.

#### Art. 7.

1. In caso di motivato impedimento allo svolgimento del servizio nel turno fissato, il dipendente interessato deve darne immediata comunicazione al Servizio Prevenzione calamità pubbliche, con l'indicazione del sostituto che si è reso disponibile.

2. Qualora tale impedimento si verifichi in orario diverso da quello di apertura degli uffici o in giornata non lavorativa, ovvero in caso eccezionale di impossibilità di ricercare od individuare il sostituto da parte dell'interessato impedito, lo stesso ne dà comunicazione al centralino del Servizio Antincendi e protezione civile ed agli altri componenti del gruppo e, non appena possibile, al Servizio Prevenzione calamità pubbliche, che si attiva per normalizzare la situazione.

3. Qualora la situazione di cui al comma 2 riguardi il coordinatore, il geologo subentra nelle funzioni di coordinatore per il periodo di durata dell'impedimento ovvero fino ad avvenuta sostituzione.

#### Art. 8.

1. Durante lo svolgimento del turno di reperibilità, al dipendente è fornito un apparecchio telefonico portatile la cui consegna ed il cui utilizzo sono disciplinati dal provvedimento di cui all'art. 13.

#### Art. 9.

1. Il dipendente in turno di reperibilità deve essere sempre contattabile ed essere in grado di intervenire nel più breve tempo possibile presso il luogo dove si richiede la sua presenza ovvero nelle sedi

opportune. Per questo motivo deve essere autorizzato all'uso del proprio automezzo, ovvero, in caso di necessità, di un mezzo dell'Amministrazione.

2. Nel caso di utilizzo dell'automezzo proprio, il computo delle distanze prese a riferimento per la corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuato con riguardo ai chilometri relativi al percorso tra il domicilio del dipendente ed il luogo dove si richiede la sua presenza ovvero al percorso più breve nel caso in cui il dipendente sia stato contattato in un luogo diverso dal proprio domicilio.

#### Art. 10.

1. Alla fine del turno, il coordinatore è tenuto a redigere un rapporto sugli interventi effettuati e sulle eventuali difficoltà o anomalie riscontrate nello svolgimento del servizio e ad inviarlo al Servizio Prevenzione calamità pubbliche nel più breve tempo possibile, secondo quanto disposto dal provvedimento di cui all'art. 13.

2. Il Servizio Antincendi e protezione civile segnala, alla fine di ciascun turno di reperibilità, al dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile ogni eventuale anomalia riscontrata nella fase di allertamento del gruppo di reperibilità.

#### Art. 11.

1. I turni di reperibilità sono settimanali, con durata dalle ore 17 del lunedì alle ore 8 del lunedì successivo, con il seguente orario:  
per i giorni feriali: dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo;  
per i sabati e le giornate festive: dalle ore 00 alle ore 24.

2. Quando alla domenica faccia seguito un lunedì festivo, la fine del turno, per esigenze organizzative, è posticipata di 24 ore.

3. Nel caso in cui la Giunta provinciale stabilisse che la giornata di lunedì deve essere considerata come giornata di ferie obbligatoria in quanto seguita da martedì festivo, viene effettuato lo spostamento dell'inizio e della fine del turno interessando anche le due settimane precedenti e le due successive, nel seguente modo:

seconda settimana precedente: da lunedì a martedì della settimana successiva (9 giorni);

prima settimana precedente: da martedì a mercoledì della settimana successiva (9 giorni);

la settimana interessata dal giorno di ferie obbligatoria: da mercoledì a mercoledì della settimana successiva (8 giorni);

prima settimana successiva: da mercoledì a martedì (7 giorni);

seconda settimana successiva: da martedì a lunedì (7 giorni).

4. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 3, qualora la comunicazione relativa all'individuazione della giornata di ferie obbligatoria venisse data dopo la predisposizione degli elenchi plurisettemanali, il Servizio Prevenzione calamità pubbliche provvederà a comunicare i nuovi turni al personale interessato ed ai relativi dirigenti.

5. Per fondati motivi organizzativi o di emergenza il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile può, mediante ordine di servizio motivato, disporre il prolungamento del turno di reperibilità oltre la durata settimanale.

6. Il dipendente non può essere comandato ad un altro turno di reperibilità se non sia trascorsa almeno una settimana dal precedente e di norma per non più di 7 giorni al mese.

#### Art. 12.

1. Agli adempimenti preordinati alla liquidazione dell'indennità oraria prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 16-29/Leg. di data 31 ottobre 1990, come modificato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-36/Leg. di data 4 aprile 1996, provvedono il Servizio Prevenzione calamità pubbliche ed il Servizio Organizzazione finanziaria, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'art. 13.

2. In caso di ingiustificata mancata risposta da parte del personale in turno di reperibilità, non sarà corrisposta l'indennità di cui al comma precedente, fermo restando quanto previsto in ordine all'adozione di eventuali misure disciplinari.

#### Art. 13.

1. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia della protezione civile, quale coordinatore delle attività di soccorso e prima assistenza in caso di calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, determina con apposito provvedimento le modalità operative di attuazione delle presenti disposizioni.

#### Art. 14.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 5470 di data 20 giugno 1985, come successivamente modificata con deliberazioni n. 743 di data 14 febbraio 1986 e n. 11360 di data 23 ottobre 1987.

*Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1997  
Registro n. 4, foglio n. 154*

98R0088

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 27-71/Leg.

**Modifica al «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario» approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7/20/Leg. e modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 14-44/Leg. di data 6 agosto 1991.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 23 dicembre 1997)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8 n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, con cui è stato approvato il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni con cui è stato stabilito che a cura dell'Amministrazione deve essere fornito, secondo criteri e modalità determinati con apposite norme regolamentari della Giunta provinciale, il necessario corredo al personale cui sia fatto obbligo di indossare l'uniforme o che per ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti;

Visto il proprio decreto n. 7/20/Leg. di data 28 febbraio 1990 avente per oggetto «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario»;

Visto il proprio decreto n. 14/44/Leg. di data 6 agosto 1991 recante «Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13342 del 21 novembre 1997 concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al predetto Regolamento;

Decreta:

L'emanazione delle seguenti modifiche regolamentari:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 3 del «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario» approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7/20/Leg. le parole «con contemporanea trasmissione di copia della richiesta medesima all'Assessore competente in materia di personale nonché al Dirigente del Dipartimento competente in materia di personale» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 3 del «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario» le parole «competente in materia di personale o, nel caso di parere contrario, previa decisione dell'Assessore competente in materia di personale» sono sostituite dalle seguenti «cui il Servizio richiedente appartiene».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 24 novembre 1997

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1997  
Registro n. 4, foglio n. 154*

98R0089

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 dicembre 1997, n. 28-72/Leg.**

**Modifiche all'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° dicembre 1994, n. 18-13/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46) in materia di tipologie di alimenti qualificabili come prodotti di gastronomia».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 7 gennaio 1998)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Visto il regolamento di esecuzione della sopracitata legge approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., come modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 1997, n. 15-59/Legisl.

Visto in particolare l'art. 52 del suddetto decreto, articolo da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13380 di data 28 novembre 1997 avente ad oggetto «Modifiche all'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984 n. 18-13/Legisl. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46) in materia di tipologie di alimenti qualificabili come prodotti di gastronomia»;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg., articolo modificato da ultimo dall'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75/Leg. è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono prodotti di gastronomia quelli qualificabili come pizzette, sandwiches, tramezzini, panini e similari — che possono essere serviti anche riscaldati — nonché i piatti freddi a base di insalate, salse, formaggi, salumi, affettati vari e similari. Per la somministrazione di tali prodotti — che può avvenire anche al tavolo — è comunque richiesta la sussistenza dei requisiti e delle necessarie certificazioni di carattere igienico-sanitario».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 2 dicembre 1997

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1997  
Registro n. 4, foglio n. 156*

98R0156

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**LEGGE REGIONALE 28 novembre 1997, n. 35.**

**Norme di attuazione del programma comunitario Konver.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Konver, istituita con la comunicazione agli Stati membri della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994, concernente la riconversione nel settore della difesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo (PO) Konver, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel PO si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

a) con le risorse assegnate dalla Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);

b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) con le risorse che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.

**Capo I****PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ALTERNATIVE:  
AIUTI «SOFT» ALLE PMI****Art. 2.**

1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: «Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 1 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti soft», secondo le disposizioni del presente Capo.

2. I contributi sono concessi:

a) nella misura del 50 per cento delle spese, ritenute ammissibili, sostenute per l'acquisizione di consulenze relative alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la progettazione e la produzione assistita da computer; il design, la politica della qualità e la commercializzazione dei prodotti;

b) nella misura del 50 per cento del costo dei servizi forniti per l'istituzione o il potenziamento di servizi comuni finalizzati alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese con particolare riferimento alle imprese insediate nei siti dismessi riqualificati.

**Art. 3.**

1. Alla concessione dei contributi si provvede, limitatamente alle imprese del settore industriale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.

2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.

3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

**Art. 4.**

1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'art. 2, comma 2, lettera a), le piccole e medie imprese industriali, le piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, le piccole e medie imprese turistiche.

2. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'art. 2, comma 2, lettera b), i Centri di innovazione o altri organismi associativi o consortili.

3. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili all'iniziativa comunitaria Konver, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.

4. I contributi previsti dall'art. 2 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.

5. Sono fatti salvi i divieti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese per l'accesso ad aiuti della stessa natura di quelli contemplati dalla presente legge.

**Art. 5.**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.

**Art. 6.**

1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione delle domande e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

**Capo II****VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SITI MILITARI DISMESSI****Art. 7.**

1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a dare attuazione alla misura 4: «Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 2 - Valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi» secondo le disposizioni del presente Capo.

2. In attuazione della misura di cui al comma 1, possono essere concessi agli enti locali, il cui territorio sia ricompreso nelle aree individuate dalla Commissione europea nella comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994 come ammissibili all'iniziativa comunitaria Konver, finanziamenti, fino al massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di opere e interventi finalizzati alla riqualificazione di siti e strutture dismessi dall'uso militare ed alla loro valorizzazione in chiave di sviluppo di attività economiche e di opportunità di reddito alternative. Possono essere riconosciute a finanziamento le spese eventualmente sostenute per l'acquisizione delle aree, dei manufatti e degli edifici, nel limite massimo del 10 per cento del costo totale del progetto, purché effettuate dopo il 16 marzo 1995.

3. I finanziamenti sono concessi per progetti di recupero e riconversione di edifici, dei manufatti e della aree e la loro destinazione a vantaggio delle PMI o per finalità turistiche/ricreative e per interventi collaterali di infrastrutturazione, riassetto del paesaggio, piccoli interventi di abbellimento delle aree edificate, interventi di urbanizzazione primaria tesi a riqualificare il tessuto urbano e ambientale che non devono, però, rappresentare l'elemento preponderante del progetto, ed opere di urbanizzazione secondaria.

**Art. 8.**

1. Alla concessione dei contributi si provvede secondo le norme e le procedure della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, fatta salva la possibilità di fissare agli enti beneficiari termini ed obbligazioni specifiche, anche in deroga a quelli stabiliti dalla predetta legge, per garantire l'osservanza dei tempi di realizzazione e degli adempimenti contabili e di verifica stabiliti dalla Commissione europea.

**Art. 9.**

1. I finanziamenti previsti dal presente Capo non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie e concesse per le stesse finalità.

**Art. 10.**

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, individua gli enti locali risultanti già proprietari degli immobili oggetto dell'intervento che saranno invitati a presentare le domande di finanziamento, fissa i termini per la presentazione delle stesse ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande medesime.

*Capo III*PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ALTERNATIVE:  
AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI

## Art. 11.

1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla misura 4: «Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 3 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti» secondo le disposizioni del presente Capo.

2. In attuazione della misura di cui al comma 1, sono concessi contributi alle piccole e medie imprese industriali, alle piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, alle piccole e medie imprese turistiche, nonché ai consorzi e società consortili fra le predette imprese.

3. I contributi sono concessi:

a) nei limiti contributivi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato per le diverse zone del territorio regionale, a fronte delle spese ritenute ammissibili sostenute per l'acquisto dell'area, nella misura massima del 10 per cento dell'investimento complessivo, l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla produzione, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, apparecchiature strettamente funzionali all'attività esercitata;

b) nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisizione di servizi reali per studi di fattibilità, progettazione e valutazione di impatto ambientale e consulenze tecniche, finalizzati alla realizzazione degli investimenti di cui alla lettera a) e le spese per l'acquisto di software necessari al ciclo produttivo. Tali spese sono ammesse nel limite del 30 per cento dell'investimento complessivo di cui alla lettera a).

## Art. 12.

1. Alla concessione dei contributi si provvede sentiti, ove esistenti, gli organi consultivi costituiti presso le Direzioni competenti; per il settore turistico si applicano le disposizioni della legge regionale 46/1986.

2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.

3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'art. 4 della legge regionale 3/1995.

## Art. 13.

1. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili agli interventi dell'iniziativa comunitaria Konver, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.

2. Viene data particolare preferenza alle iniziative localizzate in spazi e siti dismessi dall'uso militare per i quali siano stati previsti interventi di risanamento nell'ambito dell'intervento di cui al Capo precedente.

3. I contributi previsti dall'art. 11 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.

4. Sono fatti salvi i divieti e i limiti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese.

## Art. 14.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.

## Art. 15.

1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

## Art. 16.

1. Alle procedure di attuazione della presente legge non si applica l'art. 39 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

*Capo IV*

## NORME FINALI E FINANZIARIE

## Art. 17

*Norma finanziaria per il Capo I*

1. Per le finalità previste dall'art. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.332 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 1.166 milioni per interventi nel settore industriale, 583 milioni per interventi nel settore artigianale e di lire 583 milioni per interventi nel settore turistico.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 29 - nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7766 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 583 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 7765 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 408 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 7764 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 175 milioni per l'anno 1997.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 30 - nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8126 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 292 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 8125 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 204 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 8124 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 87 milioni per l'anno 1997.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 31 nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8587 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 291 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 8586 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 204 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 8585 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 88 milioni per l'anno 1997.

#### Art. 18.

##### *Norma finanziaria per il Capo II*

1. Per le finalità previste dall'art. 7, è autorizzata la spesa di lire 14.336 milioni per l'anno 1997.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 19 nel programma 5.1.1 - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 3607 (2.1.232.5.10.32) con la denominazione «Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 2 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 7.168 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 3606 (2.1.232.5.10.32) con la denominazione «Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 2 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 5.018 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 3605 (2.1.232.5.10.32) con la denominazione «Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 2 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 2.150 milioni per l'anno 1997.

#### Art. 19.

##### *Norma finanziaria per il Capo III*

1. Per le finalità previste dall'art. 11, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per interventi nel settore industriale, 2.000 milioni per interventi nel settore artigianale e di lire 2.000 milioni per interventi nel settore turistico.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 29 nel programma 5.1.1 - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7769 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 7768 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 1.400 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 7767 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese del settore industriale per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1997.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 30 nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8129 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 8128 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 8127 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 31 nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8590 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 8589 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 8588 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 3 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

#### Art. 20.

##### *Copertura finanziaria*

1. All'onere complessivo di lire 24.668 milioni per l'anno 1997, derivante dagli articoli 17, 18 e 19 si provvede come segue:

a) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 4, lettera a), 18, comma 2 lettera a) e 19 comma 2 lettera a), comma 3 lettera a) e comma 4 lettera a) nell'ammontare complessivo di 12.334 milioni per l'anno 1997 si provvede con i fondi assegnati dal FERS in base alla decisione della Commissione della Comunità europea numero C (96) 3024 del 12 novembre 1996;

b) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera b), comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b), 18, comma 2 lettera b) e 19 comma 2 lettera b), comma 3 lettera b) e comma 4 lettera b) nell'ammontare complessivo di lire 8.634 milioni per l'anno 1997 si provvede con i fondi assegnati dallo Stato in base alla delibera del CIPE del 21 marzo 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1997;

c) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera c), comma 3, lettera c) e comma 4, lettera c), 18, comma 2 lettera c) e 19 comma 2 lettera c), comma 3 lettera c) e comma 4 lettera c) nell'ammontare complessivo di lire 3.700 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 40 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata

al 31 dicembre 1996 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 22 del 12 marzo 1997.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:

a) il capitolo 205 (2.3.4.) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea per l'attuazione del programma Konver» e con lo stanziamento di lire 12.334 milioni per l'anno 1997;

b) il capitolo 204 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione del programma Konver» e con lo stanziamento di lire 8.634 milioni per l'anno 1997.

3. Lo stanziamento del capitolo 207 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 33 - partita n. 42 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 11.980 milioni per l'anno 1997.

4. Lo stanziamento del capitolo 206 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 33 - partita n. 41 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di 8.380 milioni per l'anno 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 novembre 1997

CRUDER

98R0077

## LEGGE REGIONALE 28 novembre 1997, n. 36.

**Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonché ulteriori misure di accelerazione della spesa al Documento Unico di Programmazione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 3 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

### Capo I

CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI (PMI) PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PER L'INNOVAZIONE AZIENDALE.

#### Art. 1.

*Programma operativo PMI - Italia*

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI, istituita con la comunicazione n. 94/C 180/03, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1º luglio 1994, concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo (PO) PMI - Italia (regioni dell'Obiettivo 1, 2 e 5b), appro-

vato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(96) 1333 del 24 giugno 1996, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel PO si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

a) con le risorse assegnate dalla Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);

b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) con le risorse che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.

#### Art. 2.

##### *Contributi alle PMI*

1. La Direzione regionale dell'industria è autorizzata a dare attuazione alla Misura «Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione A - Sovvenzioni a favore delle PMI per la realizzazione di piani strategici compreso l'avvio di nuove linee o il lancio di nuovi prodotti, limitatamente agli investimenti immateriali» mediante la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese industriali.

2. I contributi sono concessi:

a) nella misura del 50 per cento delle spese, ritenute ammissibili, sostenute per l'acquisizione di consulenze relative alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, per elevare il livello qualitativo dei prodotti e per aumentare la produttività;

b) nei limiti previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti «*de minimis*» e comunque in misura non superiore al 60 per cento delle spese riconosciute ammissibili destinate all'acquisto di beni immateriali quali: brevetti, marchi di qualità, software, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzati comunque ad introdurre nell'azienda nuovi metodi di lavorazione, nuove macchine, nuovi strumenti per la produzione, nuovi prodotti industriali oppure applicazioni tecniche di principi scientifici suscettibili di immediati risultati industriali.

#### Art. 3.

##### *Modalità*

1. Alla concessione dei contributi si provvede, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.

2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.

3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

#### Art. 4.

##### *Beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dal presente Capo le piccole e medie imprese industriali, che hanno stabilimento nelle aree individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali per gli obiettivi comunitari 2 e 5b.

2. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale.

3. I contributi non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.

4. Sono fatti salvi i divieti e i limiti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese.

Art. 5.  
*Termini*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale dell'industria, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo, emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.

Art. 6.  
*Iniziative ammissibili a contributo*

1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 1° gennaio 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

Capo II  
FONDI DI GARANZIA

Art. 7.

*Contributi ai Consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e artigianali - CONGAFI*

1. La Direzione regionale dell'industria e la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato sono autorizzate a dare attuazione alla misura «Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione B - Sovvenzioni a favore delle PMI per l'attuazione di piani strategici aziendali e per l'accesso agevolato al capitale di rischi» mediante concessione di contributi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali o artigianali (CONGAFI) per prestazioni di garanzie fidejussorie alle PMI atte a favorire l'accesso al credito a medio termine.

2. I rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i CONGAFI sono regolati da apposita convenzione.

3. La dotazione finanziaria prevista per la misura è ripartita tra i CONGAFI in proporzione al numero di imprese associate residenti nelle aree interessate dagli obiettivi comunitari 2 e 5b.

Art. 8.  
*Misura delle garanzie*

1. Le garanzie possono essere concesse nella misura massima del 50 per cento del finanziamento ottenuto dalle PMI per far fronte a progetti di investimento.

2. L'intensità dell'aiuto non può superare i massimali posti dalle disposizioni comunitarie recepite dalla normativa vigente.

Art. 9.  
*Operazioni garantite*

1. Sono garantibili le operazioni poste in essere dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

*Non applicazione dell'art. 39 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. Alle procedure di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie non si applica l'art. 39 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7.

Capo III  
NORME FINALI E FINANZIARIE  
PER IL PROGRAMMA OPERATIVO (PO) PMI

Art. 11.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.113 milioni, suddivisa in ragione di lire 839 milioni per l'anno 1997, di lire 630 milioni per l'anno 1998 e di lire 644 milioni per l'anno 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 29 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7760 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: «Sovvenzioni alle PMI per l'acquisizione di servizi reali e per l'innovazione tecnologica in attuazione dell'iniziativa comunitaria relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione A - fondi FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.057 milioni suddiviso in ragione di lire 420 milioni per l'anno 1997, di lire 315 milioni per l'anno 1998 e di lire 322 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 7759 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: «Sovvenzioni alle PMI per l'acquisizione di servizi reali e per l'innovazione tecnologica in attuazione dell'iniziativa comunitaria relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione A - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 740 milioni, suddiviso in ragione di lire 294 milioni per l'anno 1997, di lire 221 milioni per l'anno 1998 e di lire 225 milioni per l'anno 1999;

c) capitolo 7758 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: «Sovvenzioni alle PMI per l'acquisizione di servizi reali e per l'innovazione tecnologica in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione A - fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 316 milioni, suddiviso in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1997, di lire 94 milioni per l'anno 1998 e di lire 97 milioni per l'anno 1999.

3. Per le finalità di cui all'articolo 7, relativamente al settore industriale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.399 milioni, suddivisa in ragione di lire 537 milioni per l'anno 1997, di lire 426 milioni per l'anno 1998 e di lire 436 milioni per l'anno 1999.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 29 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7763 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi ai CONGAFI provinciali industriali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese industriali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 699 milioni, suddiviso in ragione di lire 268 milioni per l'anno 1997, di lire 213 milioni per l'anno 1998 e di lire 218 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 7762 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi ai CONGAFI provinciali industriali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese industriali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 490 milioni, suddiviso in ragione di lire 188 milioni per l'anno 1997, di lire 149 milioni per l'anno 1998 e di lire 153 milioni per l'anno 1999;

c) capitolo 7761 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi ai CONGAFI provinciali industriali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese industriali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni, suddiviso in ragione di lire 81 milioni per l'anno 1997, di lire 64 milioni per l'anno 1998 e di lire 65 milioni per l'anno 1999.

5. Per le finalità di cui all'articolo 7, relativamente al settore dell'artigianato, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 384 milioni per l'anno 1997, di lire 304 milioni per l'anno 1998 e di lire 312 milioni per l'anno 1999.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 30 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8123 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi ai CONGAFI provinciali artigianali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese artigianali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi FERS» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 192 milioni per l'anno 1997, di lire 152 milioni per l'anno 1998 e di lire 156 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 8122 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi ai CONGAFI provinciali artigianali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese artigianali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 349 milioni, suddiviso in ragione di lire 134 milioni per l'anno 1997, di lire 106 milioni per l'anno 1998 e di lire 109 milioni per l'anno 1999;

c) capitolo 8121(2.1.243.5.10.23) con la denominazione «Contributi ai CONGAFI provinciali artigianali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese artigianali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 151 milioni, suddiviso in ragione di lire 58 milioni per l'anno 1997, di lire 46 milioni per l'anno 1998 e di lire 47 milioni per l'anno 1999.

7. All'onere complessivo di lire 4.512 milioni si provvede come segue:

a) per lire 2.256 milioni, suddivise in ragione di lire 880 milioni per l'anno 1997, lire 680 milioni per l'anno 1998 e di lire 696 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 2, lettera a), 4, lettera a) e 6 lettera a), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 62 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

b) per lire 1.579 milioni, suddivise in ragione di lire 616 milioni per l'anno 1997, lire 476 milioni per l'anno 1998 e di lire 487 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 2, lettera b), 4, lettera b) e 6 lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 61 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

c) per lire 677 milioni, suddivise in ragione di lire 264 milioni per l'anno 1997, lire 204 milioni per l'anno 1998 e di lire 209 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 2, lettera c), 4, lettera c) e 6 lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 60 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

#### Capo IV

#### ULTERIORI MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER L'OBIETTIVO 5B

#### Art. 12.

##### Finalità

1. Al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti relativamente al Documento Unico di Programmazione (DOCUP) per l'obiettivo 5b, l'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 1997 provvede:

a) al finanziamento alternativo di progetti cofinanziati in attuazione della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 23 aprile 1997 C (97) 1035/6;

b) all'impegno delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, comma 1 per il finanziamento dei progetti inclusi nelle graduatorie relative ai bandi ed inviti emanati con deliberazioni della Giunta regionale 20 dicembre 1995, n. 6448 e 1° agosto 1997, n. 2418.

#### Art. 13.

##### Individuazione dei progetti con finanziamento alternativo

1. Con decreto del direttore dell'Ente regionale per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura (ERSA) sono individuati, per ciascun sottoprogramma e con l'indicazione degli importi, i progetti ammessi al finanziamento alternativo di cui alla lettera a) dell'articolo 12, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, il quale verifica la coerenza di tali progetti con le finalità delle Misure del DOCUP obiettivo 5b.

2. Il decreto di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.

3. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1997 in applicazione del comma 1 si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assettamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.

#### Art. 14.

##### Rendicontazione

1. Gli importi determinati con il decreto di cui all'articolo 13 sono inseriti nella rendicontazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 35/1995

#### Art. 15.

##### Pubblicità e controlli dei contributi comunitari

1. I beneficiari pubblici e privati titolari dei progetti inclusi nel decreto di cui all'articolo 13 sono tenuti a rispetto delle disposizioni relative alla pubblicità e a controlli dei contributi comunitari previste dalla decisione 20 gennaio 1995 n. C (95) 95.

2. Gli oneri relativi all'applicazione del comma sono a carico della misura «Attuazione e assistenza tecnica» del DOCUP.

#### Art. 16.

##### Recupero di progetti dalle graduatorie

1. Il direttore dell'ERSA, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), procede alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti e contributi ai soggetti beneficiari individuati dalle graduatorie entro i limiti massimi previsti dal piano finanziario sessennale vigente del DOCUP obiettivo 5b, secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 5 settembre 1997, n. 28.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare fondi propri in misura corrispondente alle risorse derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alle rendicontazioni di cui all'articolo 14.

3. Per le finalità previste dal comma 2, da conseguire con le modalità di cui ai Capi III e IV della legge regionale 35/1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni da impiegare in conformità alle disposizioni del DOCUP obiettivo 5b.

## Art. 17.

*Modifica del bilancio dell'ERSA*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'ERSA modifica il proprio bilancio accorpando i capitoli di spesa istituiti in riferimento agli importi assegnati alle singole misure del DOCUP obiettivo 5b, istituendo capitoli di spesa e di entrata dal bilancio regionale sulla base dei sei sottoprogrammi previsti dal DOCUP medesimo.

2. Le modificazioni tecniche da apportare al bilancio dell'ERSA, ai sensi del comma 1 e degli articoli 13 e 16, sono adottate con decreto del Presidente dell'Ente, su proposta del Direttore, previo conforme parere del Collegio dei revisori dei conti, in deroga all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18.

3. Il decreto di cui al comma 2 è immediatamente esecutivo.

## Art. 18.

*Norma finale*

1. Successivamente al termine del 31 dicembre 1997 di cui all'articolo 12, l'ERSA, sentito il Comitato di Sorveglianza e previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata ad applicare le procedure di cui alla presente legge qualora sussista la necessità di ulteriore accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b.

*Capo V*

## NORMA FINANZIARIA PER IL DOCUP OBIETTIVO 5B

## Art. 19.

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 16 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti, alla Rubrica n. 28 - programma 5.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7007 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento statale FEAOG» e con lo stanziamento di lire 3.675 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 7008 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento statale FERS» e con lo stanziamento di lire 10.500 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 7009 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento FEAOG» e con lo stanziamento di lire 1.750 milioni per l'anno 1997;

d) capitolo 7010 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento FERS» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1997;

e) capitolo 7011 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento regionale FEAOG» e con lo stanziamento di lire 1.575 milioni per l'anno 1997;

f) capitolo 7012 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione «Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento regionale FERS» e con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per l'anno 1997.

2. All'onere di lire 27.000 milioni derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1997 la relativa autorizzazione di spesa, che viene ripristinata per il 1998 ai sensi del comma 4.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 14 è previsto il rimborso di complessive lire 20.925 milioni di cui lire 14.175 milioni da parte dello Stato, lire 6.750 milioni da parte dell'Unione europea. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 sono istituiti, al titolo III - Categoria 3.4., i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 881 con la denominazione: «Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2081/1993, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C (97) 1035/6 del 23 aprile 1997 - cofinanziamento FEAOG - Orientamento» e con lo stanziamento di lire 3.675 milioni per l'anno 1998;

b) capitolo 882 con la denominazione: «Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/1993, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C (97) 1035/6 del 23 aprile 1997 - cofinanziamento FERS» e con lo stanziamento di lire 10.500 milioni per l'anno 1998;

c) capitolo 883 con la denominazione «Rimborsi da parte dell'Unione europea a valere sul FEAOG - Orientamento per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/1993, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C (97) 1035/6 del 23 aprile 1997» e con lo stanziamento di lire 1.750 milioni per l'anno 1998;

d) capitolo 884 con la denominazione «Rimborsi da parte dell'Unione europea a valere sul FERS per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/1993, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C (97) 1035/6 del 23 aprile 1997» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1998.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo per l'anno 1998.

5. All'onere di lire 27.000 milioni derivante dal comma 4 si provvede come segue:

a) per lire 20.925 milioni con l'entrata di cui al comma 3;

b) per lire 6.075 milioni mediante storno dai capitoli 6998 e 6999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 degli importi rispettivamente di lire 1.575 milioni, di lire 4.500 milioni per l'anno 1998.

6. In relazione all'attuazione della procedura di finanziamento alternativo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e dei seguenti correlati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di lire 20.925 milioni:

a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa - lire 3.675 milioni (Fondi Statali FEAOG);

b) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa - lire 10.500 milioni (Fondi Statali FERS);

c) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa - lire 1.750 milioni (Fondi FEAOG);

d) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa - lire 5.000 milioni (Fondi FERS).

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 novembre 1997

CRUDER

98R0078

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1997, n. 37.

**Disciplina degli interventi «de minimis».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Regola*

1. L'Amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, è autorizzata a concedere contributi applicando la regola «de minimis».

2. Sono esclusi da questo regime di intervento le imprese appartenenti a settori oggetto di norme comunitarie speciali in materia di aiuti, adottate sulla base di trattati CEE e CECA, e gli aiuti alle esportazioni.

3. Possono beneficiare dei contributi «de minimis» tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione, con priorità per le piccole imprese.

4. Gli aiuti «de minimis» sono previsti e disciplinati da leggi di settore.

## Art. 2.

*Limiti*

1. L'aiuto «de minimis» può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi.

2. L'ammontare massimo del contributo «de minimis» può essere raggiunto in una o più assegnazioni.

3. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dall'Unione europea, non può in alcun caso superare nell'arco temporale dei tre anni i limiti di importo indicati al comma 1.

## Art. 3

*Cumulo*

1. L'importo massimo del contributo «de minimis» comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea senza limite di cumulo.

## Art. 4

*Aggiornamento massimali*

1. Le eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea relativamente all'importo massimo del contributo «de minimis» e al limite temporale vengono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

## Art. 5

*Valore dell'ECU*

1. Il valore per la conversione Lira/ECU è quello stabilito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, riferito all'anno antecedente l'assegnazione.

## Art. 6

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° dicembre 1997

CRUDER

98R0079

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 38.

**Disposizioni finanziarie per l'Obiettivo 2. Modifica dell'articolo 16, comma 6 della legge regionale 8 aprile 1997, 10 (legge finanziaria 1997).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disposizioni finanziarie per l'Obiettivo 2. Modifica dell'articolo 16, comma 6 della legge regionale 10/1997*

1. In relazione all'avvenuto pagamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, di L. 1.364.819.554 in eccedenza rispetto alla quota regionale di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE relativamente al piano finanziario 1994-1996, le disponibilità del capitolo 7744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 relative ai corrispondenti fondi riprogrammati per la fase 1997-1999 sono pagate nella misura di L. 1.364.819.554 con commutazione in entrata sul capitolo 1085 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

2. La disposizione data dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, relativamente al capitolo 7749 della spesa, si intende data nella misura di L. 1.197.180.446 anziché di lire 2.562 milioni.

## Art. 2

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 dicembre 1997

CRUDER

98R0120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 dicembre 1997, n. 0343/Pres.

**RECE 2079/1992. Approvazione regolamento regionale di applicazione del Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 51 del 17 dicembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CEE) n. 2079/1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura;

Visto il programma nazionale per l'introduzione del predetto regime, approvato dalla commissione europea con decisione n. C (94)1280 del 7 settembre 1994;

Rilevato che il termine di presentazione alla Regione delle domande di prepensionamento è fissato al 31 dicembre 1997;

Accertato che l'applicazione in campo nazionale di tale regime è risultata molto scarsa al punto che — come afferma un rapporto dell'Istituto nazionale di economia agraria dell'aprile 1997 — l'impatto sulla struttura agricola nazionale è risultato praticamente nullo;

Ravvisata la necessità - l'opportunità, per quanto di competenza di questa amministrazione, di creare o perfezionare tutti i presupposti giuridici e operativi per un'applicazione più incisiva del regime del prepensionamento in agricoltura, anche mediante un regolamento regionale di applicazione del Programma nazionale, che costituisce l'elemento generale di riferimento per i potenziali beneficiari regionali anche nella logica del superamento di alcuni ostacoli frappostisi all'applicazione della misura;

Considerato che sul progetto di regolamento regionale, predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura, il Ministero per le politiche agricole, con nota del 10 luglio 1997, prot. n. 5290, ha espresso il proprio favorevole avviso;

Ritenuto pertanto di approvare il predetto regolamento stralciando dal testo progettuale — per ragioni d'urgenza — la disposizione concernente la rideterminazione per le zone montane dei limiti minimi di superficie aziendale ceduta e rinviandola ad un eventuale successivo atto deliberativo caratterizzato da un particolare iter approvativo;

Visto il parere favorevole del comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, espresso nella seduta del 26 settembre 1997;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 3 ottobre 1997;

## Decreta:

È approvato il regolamento regionale di applicazione del programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura di cui al regolamento (CEE) n. 2079/1992, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 ottobre 1997

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 novembre 1997, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia  
Registro n. 2, foglio n. 80

**Regolamento regionale di applicazione del Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura di cui al regolamento (CEE) n. 2079/1992.**

## Art. 1.

*Finalità*

1. Con il presente regolamento, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'applicazione del Programma nazionale di aiuti al prepensionamento, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (94) 1280 del 7 settembre 1994 in attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/1992, di seguito denominato regolamento comunitario.

2. Le azioni intraprese ai sensi del regolamento comunitario sono finalizzate a:

- a) adeguare e migliorare l'efficienza della aziende agricole della regione con l'insediamento di agricoltori giovani;
- b) assicurare un reddito agli imprenditori agricoli di età avanzata che decidono di abbandonare la loro attività;
- c) contribuire ad ampliare la superficie delle aziende agricole rimaste, adeguandole alle dimensioni medie europee;
- d) promuovere la diversificazione dell'attività, orientando superfici agricole verso usi extra agricoli.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) cedente: imprenditore agricolo che cessa definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali in virtù del regime di aiuti;
- b) lavoratori dipendenti: coadiuvanti familiari e salariati agricoli che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente ogni attività agricola;
- c) rilevatorio agricolo: la persona che subentra al cedente come capo azienda, ampliando la superficie dell'azienda stessa, oppure l'imprenditore che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili dal cedente al fine di ampliare la propria azienda;
- d) rilevatorio non agricolo: qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, alla silvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche;
- e) terreni resi disponibili: i terreni utilizzati ai fini commerciali del cedente prima di ritirarsi dall'attività agricola e sui quali egli ha cessato di praticare l'agricoltura;
- f) imprenditori agricoli: a titolo principale quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, su cui si è espressa la Commissione europea con decisione n. C (96) 2877 del 25 novembre 1996, nonché gli altri imprenditori agricoli che pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50% del proprio reddito totale da attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da

attività di conservazione dello spazio naturale, che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

### Art. 3.

#### *Aiuti a favore dei cedenti*

1. In funzione del numero di anni di contributi versati e della possibilità di accesso alla pensione di anzianità prima del compimento dei 65 anni d'età per gli uomini o dei 60 anni d'età per le donne, si prevedono i seguenti casi:

a) cedenti che, alla data della domanda, abbiano versato contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra 65 o 60 per le donne e l'età del cedente al momento della domanda, sia almeno pari a 18, e che non abbiano raggiunto i 35 anni di versamenti necessari per ottenere la pensione di anzianità. I cedenti possono scegliere tra le seguenti forme di aiuto:

1) Premio unico per cessazione dell'attività:

L'ammontare dell'aiuto, che consiste in un contributo in conto capitale versato in un'unica soluzione, è composto da una quota fissa di 10.000 ECU per azienda più 400 ECU per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 50 ettari. L'aiuto massimo concedibile è di 30.000 ECU. Per coloro che hanno versato 33 o 34 anni di contributi previdenziali, oppure compiuto 63 o 64 anni di età per gli uomini e 58 o 59 anni per le donne, il premio non può in ogni caso superare rispettivamente 20.000 ECU e 10.000 ECU.

2) Indennità annua:

L'ammontare dell'aiuto è composto da un'indennità annua fissa di 4.000 ECU più 250 ECU per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 24 ettari. L'aiuto massimo concedibile è di 10.000 ECU all'anno. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'ottenimento della pensione, e cioè 35 anni di versamenti oppure il raggiungimento di 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne. La durata massima dell'aiuto è di 10 anni;

b) cedenti che, alla data della domanda, hanno già maturato il diritto alla pensione di anzianità (hanno cioè versato contributi per almeno 35 anni): in tale ipotesi i cedenti hanno diritto ad un'indennità annua cumulabile alla pensione di anzianità corrisposta dall'ente previdenziale pari alla differenza tra l'indennità annua calcolata come al punto a.2) e l'ammontare della suddetta pensione. La suddetta pensione complementare può essere corrisposta da 55 a 65 anni, al massimo per 10 anni. Per i cedenti donne valgono le medesime condizioni e gli stessi benefici, limitatamente al periodo di età da 55 anni al compimento dei 60 anni. Al compimento dei 60 anni di età non può essere corrisposto alcun aiuto.

### Art. 4.

#### *Aiuti a favore dei lavoratori aziendali*

1. I lavoratori ed i coadiuvanti familiari hanno diritto all'indennità annua di 2.500 ECU fino al compimento dell'età che dà diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Spetta ad essi continuare il versamento delle annualità contributive mancanti al raggiungimento del minimo necessario per usufruire della pensione di vecchiaia o di anzianità. L'aiuto viene corrisposto fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge per beneficiare di pensioni di vecchiaia o di anzianità.

### Art. 5.

#### *Condizioni per l'ammissibilità all'aiuto applicabili ai cedenti*

1. Le condizioni di ammissibilità all'aiuto applicabili ai cedenti sono:

a) cessare definitivamente l'attività agricola a fini commerciali. Tuttavia i cedenti possono praticare l'attività agricola su non più del 10% dell'azienda ceduta, fino ad un massimo di un ettaro, per produzioni a fini non commerciali e possono conservare la disponibilità della superficie di pertinenza su cui si trovano gli edifici utilizzati;

b) avere compiuto almeno 55 anni e non aver superato il compimento dei 65 anni per gli uomini e 60 per le donne alla data della presentazione della domanda;

c) ricadere in una delle seguenti situazioni contributive:

1) cedenti che, alla data della domanda, abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità;

2) cedenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra i 65 anni o 60 anni per le donne e l'età del cedente alla data della domanda, sia almeno pari a 18;

d) essere stato imprenditore agricolo a titolo principale secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 950/1997 nei 10 anni precedenti. A tal fine, il cedente documenta tale qualifica mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di legge;

e) in caso di morte del conduttore, essergli subentrato come imprenditore dopo aver lavorato in azienda per 10 anni ed aver versato i contributi previdenziali;

f) impegnarsi a trasferire il possesso delle terre e dei diritti vantabili alla data della cessazione ed i fabbricati inerenti la produzione. Per trasferimento di possesso possono intendersi la compravendita, donazione, comodato, l'affitto e altre idonee tipologie;

g) non aver apportato alla sua impresa, ad eccezione delle aziende ad ordinamento orticolo, frutticolo od a colture protette, dal 1° gennaio 1992 una delle seguenti modifiche:

1) riduzione di più del 25% della superficie;

2) separazione in due o più fondi;

h) cedere una superficie aziendale, con riferimento alle colture agrarie presenti nell'annata in cui viene presentata la domanda, non inferiore a:

1) 0,2 ha. se destinata a colture protette in via permanente;

2) 1 ha. per le orticole a pieno campo;

3) 1,5 ha. per le colture permanenti a vite;

4) 3 ha. per i seminativi e i pascoli;

i) sono ammissibili combinazioni fra le quattro categorie di colture agrarie individuate alla lettera h), anche di estensione singolarmente inferiore ai limiti indicati, purché la sommatoria delle diverse superfici agricole possedute, espressa in percentuale rispetto al limite minimo riferito a ciascuna categoria culturale sia maggiore o uguale a 100.

2. Allorché le superfici oggetto di cessione siano possedute in comproprietà, è acquisito l'assenso dei contitolari attraverso una dichiarazione con firma autenticata di assenso a trasferire il possesso dei beni; in caso di vendita della proprietà, il cedente deve essere in possesso della procura a vendere rilasciata dagli altri comproprietari. Possono essere ceduti anche i terreni posseduti a titolo di uso gratuito, di comodato e di affitto, sia verbale che con contratto debitamente registrato, purché venga acquisita una dichiarazione con firma autenticata del proprietario che esprime formale assenso alla cessione per il periodo stabilito dal Programma nazionale.

3. I terreni, in precedenza affittati congiuntamente sia al cedente che al rilevataro, non possono usufruire del regime di aiuti, ma sono considerati quali terreni preposseduti da parte del rilevataro che può proseguire nella futura coltivazione soltanto in presenza di una dichiarazione di assenso del proprietario, a firma autenticata.

### Art. 6.

#### *Condizioni per l'ammissibilità all'aiuto applicabili ai lavoratori dipendenti e coadiuvanti familiari*

1. Le condizioni per l'ammissibilità all'aiuto applicabili ai lavoratori dipendenti e coadiuvanti familiari sono le seguenti:

a) Lavoratori dipendenti:

1) avere almeno 55 anni;

2) ricadere in una delle seguenti situazioni contributive:

uomini: lavoratori dipendenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra l'età del pensionamento di vecchiaia (62 anni) e l'età del dipendente alla data della domanda, sia almeno pari a 18;

donne: lavoratrici dipendenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra l'età del pensionamento di vecchiaia (57 anni) e l'età della dipendente alla data della domanda, sia almeno pari a 18;

3) non aver ancora raggiunto i 35 anni di versamenti contributivi;

4) cessare definitivamente ogni attività agricola, dopo aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni precedenti la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro da certificarsi con dichiarazione a firma autenticata del conduttore dell'azienda;

5) aver lavorato nell'azienda del cedente l'equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi quattro anni;

6) essere iscritto al regime di previdenza sociale;

b) Coadiuvanti familiari:

1) essere iscritti al regime di assicurazione previdenziale obbligatorio e rispettare le stesse condizioni per età e versamenti minimi contributivi previste per i cedenti.

2. Sono ammessi al prepensionamento due lavoratori per azienda.

#### Art. 7.

##### *Condizioni per l'ammissibilità all'aiuto applicabili ai rilevatori agricoli*

1. Le condizioni per l'ammissibilità all'aiuto applicabili ai rilevatori agricoli sono le seguenti:

a) avere sufficiente capacità professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6;

b) impegno ad esercitare l'attività agricola a titolo principale nell'azienda per almeno cinque anni. Nel caso di affitto delle terre del cedente, la durata del contratto di affitto non può essere inferiore a cinque anni;

c) impegno a coltivare per almeno cinque anni i terreni rilevanti nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente;

d) impegno a non dividere o vendere, per un periodo non inferiore al numero di anni necessario al cedente per raggiungere i 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna, e comunque non inferiore a cinque anni, la superficie ricevuta, nonché la porzione minima di superficie già posseduta che ha consentito di beneficiare della misura del prepensionamento.

#### Art. 8.

##### *Condizioni per l'ammissibilità all'aiuto applicabili ai rilevatori non agricoli*

1. Le condizioni per l'ammissibilità all'aiuto dei rilevatori non agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono le seguenti:

a) rilevare i terreni agricoli del cedente destinandoli esclusivamente ad usi non agricoli, riserve naturali, o alla silvicoltura, anche mediante l'adesione agli impegni previsti dalla normativa comunitaria in materia di mantenimento o miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale;

b) presentare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio uno specifico progetto di destinazione naturalistica dei terreni rilevati.

#### Art. 9.

##### *Condizioni applicabili ai terreni resi disponibili*

1. Gli oneri, e le eventuali quote produttive ed i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e statali vigenti, si trasmettono al rilevatore unitamente ai terreni ceduti.

#### Art. 10.

##### *Condizioni per il miglioramento dell'azienda del rilevatore*

1. Al fine di assicurare un miglioramento dell'efficienza economica dell'azienda, l'ampliamento minimo in termini di superficie deve essere il seguente:

a) 0,2 ha. se destinata a colture protette in via permanente;

b) 1 ha. per le orticole a pieno campo;

c) 1,5 ha. per le colture permanenti e viti;

d) 3 ha. per i seminativi e i pascoli.

2. Sono ammissibili combinazioni fra le quattro categorie di colture agrarie individuate al comma 1, anche di estensione singolarmente inferiore ai limiti indicati, purché la sommatoria delle diverse superfici agricole possedute, espressa in percentuale rispetto al limite minimo riferito a ciascuna categoria culturale sia maggiore o uguale a 100.

3. La superficie minima di cui deve disporre il rilevatore, in data antecedente a quella dell'effettiva cessione da parte del cedente, è almeno pari ai limiti posti per lo stesso cedente.

4. Il rilevatore può venire in possesso della superficie minima anche nel periodo intercorrente tra la data della domanda e il perfezionamento della pratica di prepensionamento che avviene con l'effettiva cessione dell'azienda da parte del cedente mediante atto registrato.

5. L'ampliamento aziendale è necessario anche nel caso della cessione tra padre e figlio.

6. È vietata la cessione dei terreni tra coniugi.

7. L'utilizzazione dei terreni da parte dei rilevatori deve seguire le linee di rispetto ambientale citate dal regolamento comunitario.

8. Le superfici acquisite dal rilevatore agricolo e destinate ad ampliare la superficie dell'azienda dovranno essere ubicate ad una distanza del centro aziendale tale da garantire l'effettiva utilizzazione per fini produttivi. Il rilevatore non agricolo, che può essere qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché associazioni o enti naturalistici ancorché non riconosciuti, non è tenuto all'ampliamento della superficie dell'azienda.

9. Nel caso che la superficie agricola preposseduta dal rilevatore non sia a titolo di proprietà, la durata minima del relativo contratto è almeno pari al numero di anni necessari al cedente al raggiungimento dei 65 anni se uomo e 60 se donna e in ogni caso la durata del contratto non può essere inferiore a cinque anni.

#### Art. 11.

##### *Imprenditori associati*

1. Gli imprenditori associati rispettano le stesse condizioni poste agli imprenditori individuali.

2. Il socio che cessa l'attività e cede la sua quota societaria nonché la corrispondente superficie alla società senza essere sostituito, fatto salvo il rispetto delle condizioni in materia di superfici minime da cedere, di età e di versamenti contributivi imposti al cedente, ha diritto agli aiuti solo se la società è stata costituita anteriormente al 30 luglio 1992 e se il numero degli attivi che lavorano nell'azienda diminuisce di almeno di una Unità di lavoro Uomo.

#### Art. 12.

##### *Presentazione delle domande, modulistica e documentazione da allegare*

1. Le domande di concessione degli aiuti sono presentate entro il 31 dicembre 1997 utilizzando il modello AIMA, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio; nel caso di aziende con corpi fondiari dislocati in territori provinciali diversi, la domanda va presentata all'Ispettorato provinciale ove è ubicata la sede del centro aziendale. Nel caso di invio della domanda tramite il servizio postale fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

2. La firma apposta sulla domanda deve essere debitamente autenticata a pena di irricevibilità.

3. La modulistica predisposta dall'A.I.M.A. è costituita da:

- a) domanda di ammissione al regime di aiuti del cedente che cessa definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali;
- b) dichiarazione del soggetto che rileva in tutto o in parte i terreni resi disponibili dal cedente;
- c) domanda di ammissione al regime di aiuti dei coadiuvanti familiari e dei dipendenti che lavoravano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente ogni attività agricola.

4. Il cedente è tenuto a presentare la domanda di ammissione al regime di aiuti, unitamente a quella dei lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti, se interessati, ed alla dichiarazione del rilevatorio disponibile a subentrare.

5. La domanda è corredata, secondo i casi, della seguente documentazione:

- a) atto preliminare di compravendita o di trasferimento ad altro titolo del possesso dei terreni, sottoscritto da entrambi i contraenti e soggetto a registrazione in caso d'uso, da perfezionarsi successivamente;
- b) visura catastale delle particelle di terreno trasferite dal cedente;
- c) visura catastale delle particelle di terreno posseduto dal rilevatorio;
- d) dichiarazione con firma autenticata, che il rilevatorio agricolo ha eventualmente presentato agli uffici competenti il piano di miglioramento materiale dell'azienda;
- e) dichiarazione, con firma autenticata, degli impegni del cedente e del rilevatorio di cui agli articoli 5 e 7;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di legge, attestante il possesso della qualifica di IATP nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di legge attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali minimi previsti.

#### Art. 13.

##### *Istruttoria delle domande*

1. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, quali strutture operative preposte alla istruttoria delle domande, eseguono i relativi controlli su tutte le domande complete di cedente e rilevatorio, sia attraverso l'esame della documentazione prodotta dal potenziale beneficiario sia attraverso i controlli in loco allo scopo di verificare il possesso dei requisiti del cedente e del rilevatorio.

2. Nel caso di domande incomplete o di documentazione irregolare, ne è consentita la regolarizzazione su specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro il termine indicato dallo stesso.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, solo per le domande complete di cedente e rilevatorio, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base degli esiti dei controlli effettuati, notificano al beneficiario, con lettera raccomandata, l'esito favorevole dell'istruttoria e la possibilità di approvare definitivamente la pratica di prepensionamento.

4. Nei casi di inammissibilità o irricevibilità delle domande, si provvede alla relativa notifica all'interessato.

5. Entro sessanta giorni successivi alla notifica di cui al comma 3, è presentata la documentazione richiesta per il completamento della pratica di prepensionamento, quale i contratti e gli atti attestanti il trasferimento del terreno posseduto dal cedente, appositamente registrati, la documentazione attestante l'avvenuto ampliamento dell'azienda del rilevatorio agricolo.

6. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione definitiva richiesta, completano l'istruttoria quantificando l'aiuto spettante al cedente calcolato con riferimento alla data di effettiva cessione dell'azienda da parte del cedente, e trasmettono, tramite il Servizio centrale della Direzione regionale dell'agricoltura, l'elenco di liquidazione all'A.I.M.A., sia su base cartacea che su base informatica.

7. L'A.I.M.A. eroga gli aiuti agli aventi diritto e contemporaneamente acquisisce tutti i dati relativi al cedente beneficiario per il loro inserimento nella banca dati allo scopo di evitare l'erogazione di eventuali altri aiuti comunitari connessi all'esercizio dell'attività agricola cessata in seguito alla domanda di aiuti al prepensionamento.

#### Art. 14.

##### *Priorità*

1. La concessione del premio è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie ed osserva il seguente ordine di priorità:

- a) domande di prepensionamento che prevedano la cessione diretta del terreno a rilevatorio agricolo con precedenza per quelle che prevedono la cessione a rilevatori agricoli giovani, al di sotto dei 40 anni di età; fra queste ultime sono a loro volta considerate prioritarie le richieste che prevedono la cessione del terreno a giovani che presentano anche domanda di finanziamento di un piano di miglioramento materiale aziendale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 950/1997;
- b) domande di prepensionamento presentate dal titolare del fondo cui si accompagnano domande di lavoratori dipendenti;
- c) domande che prevedono la cessione dei terreni resi disponibili a rilevatori non agricoli;
- d) iniziative per le quali al momento delle domande non è prevista la cessione ad alcun rilevatorio.

#### Art. 15.

##### *Albo dei cedenti e dei rilevatori*

1. Al fine di favorire l'accesso al regime di aiuti e la gestione dei terreni resi disponibili sono istituiti presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura gli Albi dei cedenti e dei rilevatori nei quali i soggetti interessati annunciano la propria disponibilità a cedere l'azienda agricola o avanzare la disponibilità di acquisizione.

2. Gli albi indicano:

a) per il cedente, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita, il Comune o Comuni e la Provincia in cui ricadono i terreni resi disponibili e la relativa superficie e le condizioni economiche per la vendita o l'affitto;

b) per il rilevatorio, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita, la destinazione agricola o non agricola dei terreni da rilevare, la superficie che intende acquisire e quella eventualmente preposseduta, nonché il Comune o i Comuni nel cui territorio dovranno essere ubicati i terreni che intende acquisire.

#### Art. 16.

##### *Controlli e sanzioni*

1. Oltre ai controlli previsti in fase istruttoria, ed effettuati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, potranno essere effettuati controlli successivamente all'erogazione dei premi.

2. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione agli impegni previsti dal Programma comporta la decadenza dall'aiuto, salvo che l'inadempienza non dipenda da cause di forza maggiore o da altre cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

3. La decadenza comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente già percepiti per le annualità precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di recupero.

4. Oltre alle suddette sanzioni, rimangono comunque applicabili le penalità stabilite dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

## Art. 17.

*Calcolo degli aiuti spettanti e tasso di conversione dell'ECU*

1. L'importo dell'aiuto da corrispondere ai beneficiari si calcola moltiplicando il numero di ECU spettanti per il coefficiente 1,207509 prima di procedere alla conversione dello stesso in moneta nazionale al tasso di cambio in vigore il 1° gennaio dell'anno da cui decorre il diritto alla percezione del premio.

2. Qualora il premio è erogato nella forma di indennità annua, il tasso di conversione da utilizzare per ogni annualità è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno cui l'annualità si riferisce.

3. Sia nel primo che nell'ultimo anno di prepensionamento erogato nella forma di indennità annua l'entità del premio è calcolata per periodi inferiori all'anno, moltiplicando l'importo dell'aiuto annuo previsto per il numero di mesi o giorni di possesso dei requisiti previsti e dividendo tale dato rispettivamente per 12 o 365.

## Art. 18.

*Compatibilità degli aiuti con altre misure nazionali e comunitarie*

1. Oltre a quanto già previsto al riguardo dal Programma nazionale di applicazione del regolamento comunitario, vanno rispettati i vincoli di coltivazione e di non alienabilità ed i vincoli di indivisibilità, eventualmente gravanti sui terreni che si intende cedere.

## Art. 19

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Programma nazionale di aiuti al prepensionamento e, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella circolare 20 aprile 1995, n. 1/1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che non contrastino con il presente regolamento.

## CRUDER

98R0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 ottobre 1997, n. 0354/Pres.

**Legge regionale 12/1994, articolo 13, comma 20. Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 1997)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, concernente «Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale»;

Visto, in particolare, l'articolo 13, comma 1, che individua nella conferenza dei sindaci l'organismo di raccordo fra le aziende per i servizi sanitari e i comuni ricompresi nei rispettivi ambiti territoriali;

Visto, altresì, l'articolo 13, comma 20, il quale dispone:

che la conferenza dei sindaci svolge le proprie funzioni attraverso una rappresentanza costituita nel suo seno;

che il funzionamento di entrambi gli organismi suddetti avviene con le procedure previste da specifico Regolamento regionale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 25 della richiamata legge regionale 12/1994, detto Regolamento deve essere emanato dalla Giunta regionale sentito il parere della competente commissione permanente del consiglio regionale;

Visto l'articolo 39 - comma 20 - della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina le competenze dei comitati dipartimentali;

Visto il D.P.G.R. n. 0117/Pres. di data 28 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 1996 (registro 1, foglio 219) con il quale è stato approvato il «Regolamento del funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza»;

Preso atto che a seguito di un ricorso proposto da un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il D.P.G.R. n. 0117/1996, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia — con sentenza n. 24 del 27 gennaio 1997 — ha accolto alcune censure di illegittimità del provvedimento regolamentare formulate dal ricorrente (inerenti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del Regolamento afferenti - rispettivamente - la «Convocazione della conferenza dei sindaci e nomina del presidente» e «Nomina della rappresentanza») e ha disposto, nel contempo, l'annullamento («in toto») del suddetto Regolamento;

Acclarata, pertanto, la necessità di ottemperare alle situazioni contenute nella citata sentenza ed approvare, quindi, un testo regolamentare riformulato in conformità alle medesime;

Evidenziato che l'«iter procedimentale» per l'emanazione del predetto Regolamento, ha contemplato l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma IV del decreto legge 324/1993 (convertito in legge 423/1993) e cioè che l'emanazione dello stesso avvenisse una volta acquisite le proposte provenienti dalla singole conferenze dei sindaci della Regione;

Rilevato che il nuovo testo regolamentare risulta, pertanto, arricchito — nel contenuto — di alcune delle suddette proposte;

Acquisito il parere espresso sul nuovo testo regolamentare dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 4 febbraio 1997, il quale — pure con alcune osservazioni in merito all'articolo 2 comma III (concernente la delega di funzioni di componente della conferenza) e l'articolo 5, comma IV afferente le modalità di elezione del presidente della rappresentanza — si appalesa essenzialmente favorevole al provvedimento di cui trattasi;

Esaminate le suddette osservazioni proposte e ritenuto di non accogliere in quanto:

relativamente all'articolo 2 comma III del regolamento, l'attuale formulazione del testo appare garantire più efficacemente il necessario stretto collegamento tra il sindaco e il soggetto da lui delegato (un membro della giunta comunale);

relativamente all'articolo 5 comma IV del regolamento, l'attuale formulazione mira ad assicurare che all'elezione del presidente della rappresentanza si addivenga attraverso un criterio improntato alla massima oggettività e cioè basato sul numero delle preferenze ottenute dai singoli componenti della rappresentanza;

Accertato, altresì, che sul testo così formulato ha espresso, all'unanimità, parere favorevole il comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 29 agosto 1997;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare il regolamento di cui trattasi;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2834 del 26 settembre 1997;

Decreta:

E approvato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 13 comma 11 e 25 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, il nuovo «regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza» allegato al presente decreto quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 ottobre 1997

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 novembre 1997, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia Registro n. 2, foglio n. 84*

**Regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza (legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 - articolo 13 - comma 2).**

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della conferenza dei sindaci nonché la costituzione e il funzionamento della sua rappresentanza, in attuazione dell'articolo 13 - comma 20 della legge regionale 12/1994.

Art. 2.

*Convocazione della conferenza*

1. Il sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti fra i Comuni compresi nell'ambito territoriale di ogni Azienda per i servizi sanitari, secondo i dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione, convoca, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, la conferenza dei sindaci. Trascorso inutilmente tale termine, alla convocazione provvede entro i successivi quindici giorni il sindaco del Comune con il numero di abitanti immediatamente inferiore.

2. La seduta deve essere fissata per una data non successiva al ventesimo giorno dalla convocazione.

3. La funzione di componente della conferenza può essere delegata dal sindaco ad un membro della Giunta comunale.

4. La conferenza ha sede presso l'Azienda per i servizi sanitari di riferimento, che mette a disposizione idonei locali di riunione e quant'altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando altresì il servizio di segreteria.

5. I componenti della conferenza dei sindaci decadono automaticamente nel caso in cui — a seguito di elezioni comunali — non fossero nuovamente rieletti alla carica di sindaco. Il nuovo sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 30 la mancata rielezione alla carica di sindaco del soggetto delegante comporta automatica decadenza da componente della conferenza del soggetto delegato.

Art. 3.

*Presidenza della conferenza dei sindaci*

1. La conferenza dei sindaci è presieduta dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti o da un suo delegato; qualora la conferenza sia stata convocata, ex articolo 2, comma 1, del presente regolamento, dal sindaco del comune con il numero di abitanti immediatamente inferiore, lo stesso presiede la conferenza se non sia presente il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 4.

*«Quorum» necessario per la validità delle sedute e delle votazioni della conferenza dei sindaci*

1. Nell'ambito della conferenza, ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato.

2. In prima convocazione, la seduta è valida allorché il numero dei componenti presenti sia tale da rappresentare — procedendo al conteggio secondo il criterio ponderale previsto dal comma 1 del presente articolo — la metà + 1 del numero complessivo dei consiglieri comunali.

3. Allorché in prima convocazione, non si raggiunga il «quorum» necessario di cui al comma 20 per la validità della seduta, si procede alla seconda convocazione, la quale dovrà essere effettuata almeno ad un giorno di distanza dalla prima. In seconda convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei componenti rappresentato.

4. Le deliberazioni assunte dalla conferenza dei sindaci sono valide allorché si raggiunga la maggioranza dei voti, determinata secondo il già citato criterio ponderale.

Art. 5.

*Nomina della rappresentanza e del suo presidente*

1. Nella stessa seduta la conferenza determina, entro il limite massimo fissato dalla legge, il numero dei componenti della propria rappresentanza e provvede alla loro nomina nonché a quella del presidente.

2. La rappresentanza è nominata con le seguenti modalità:

a) votanti almeno pari a 2/3 dei presenti, conteggiati secondo il criterio ponderale di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento;

b) votazione contestuale per l'intero collegio;

c) espressione di un numero massimo di 3 preferenze;

d) votazione a scrutinio segreto.

3. Sono nominati componenti della rappresentanza i componenti della conferenza che ottengono il maggior numero di preferenze. Qualora più componenti abbiano ottenuto parità di preferenze e non vi sia capienza per la nomina di tutti, sono nominati i componenti che rappresentano i comuni con il maggior numero di abitanti.

4. Il presidente della rappresentanza è il componente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di preferenze, il componente che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il presidente della conferenza trasmette l'esito dell'elezione, entro cinque giorni, al direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari di riferimento e all'assessore regionale alla sanità.

Art. 6.

*Funzioni del presidente e della rappresentanza*

1. Il presidente convoca e presiede la rappresentanza e cura gli adempimenti conseguenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della rappresentanza più anziano di età.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale n. 12/1994, la rappresentanza si raccorda con la conferenza riferendo alla medesima almeno ogni sei mesi. La conferenza si riunisce altresì ogni qualvolta il suo presidente e il presidente della rappresentanza ritengano necessaria la consultazione fra conferenza e rappresentanza.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/1994, la rappresentanza rimette alla Regione le osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti contabili.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, commi 130 e 140, del decreto legislativo n. 402/1992, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 517/1993 e dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/1994, spetta alla rappresentanza designare un membro

del collegio dei revisori dell'azienda per i servizi sanitari di riferimento. La designazione deve essere effettuata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del direttore generale dell'azienda.

#### Art. 7.

##### *Funzionamento della rappresentanza*

1. La rappresentanza ha sede presso l'azienda per i servizi sanitari di riferimento, che mette a disposizione della rappresentanza idonei locali di riunione e quanto altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando altresì il servizio di segreteria.

2. Le riunioni della rappresentanza sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. La rappresentanza delibera, a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta salva la designazione del componente del collegio dei revisori che avviene a scrutinio segreto.

3. La funzione di componente della rappresentanza non può essere delegata.

4. In caso di mancata partecipazione - senza giustificato motivo - per più di tre sedute consecutive, il componente della rappresentanza decade dalla carica. All'assenza ingiustificata è equiparato l'abbandono della seduta prima della votazione sui punti dell'ordine del giorno.

5. La decadenza di cui al comma 4°, le dimissioni o la perdita della qualità di sindaco di un componente della rappresentanza hanno effetto immediato: verificatosi uno di tali eventi ovvero la morte di uno dei componenti della rappresentanza, il presidente della rappresentanza — appena ne viene a conoscenza — ne dà tempestiva comunicazione al presidente della conferenza. Il presidente della conferenza entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, convoca la conferenza stessa, la quale procede — con le modalità di cui all'articolo 5, commi 2° e 3° del presente regolamento — alla sostituzione.

6. Qualora un componente della rappresentanza sia un soggetto delegato ai sensi dell'articolo 2 - comma 3° - la perdita della qualità di sindaco da parte del soggetto delegante ne comporta la decadenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.

7. La rappresentanza dura in carica quattro anni e decade comunque ogni qualvolta i componenti della conferenza, da cui è stata eletta, risultino sostituiti in misura superiore alla metà.

#### Art. 8.

##### *Convocazione, ordine del giorno e pubblicità dei verbali di discussione della conferenza dei sindaci e della rappresentanza*

1. I presidenti della conferenza dei sindaci e della rappresentanza convocano i rispettivi consessi con avvisi scritti, da inviarsi al domicilio di ciascuno dei componenti medesimi.

2. Con l'avviso di convocazione di cui al comma 1 ovvero con separato avviso indirizzato ai singoli componenti e pervenuto al domicilio almeno tre giorni prima rispetto alla data fissata per la relativa seduta, i rispettivi presidenti comunicano — altresì — i punti di discussione posti all'ordine del giorno della medesima.

3. Il segretario comunale del comune il cui sindaco ha — rispettivamente — la presidenza della conferenza dei sindaci e la presidenza della rappresentanza procede alla verbalizzazione della discussione delle sedute della conferenza e della rappresentanza. All'uopo, il segretario comunale può delegare un dipendente del suddetto comune avente una qualifica funzionale non inferiore alla VI qualifica funzionale degli enti locali.

4. Ai verbali di discussione delle sedute della conferenza dei sindaci e a quelli delle sedute della rappresentanza viene data idonea pubblicità mediante affissione dei medesimi all'albo pretorio — rispettivamente — del comune il cui sindaco ha la presidenza della conferenza e del comune il cui sindaco ha la presidenza della rappresentanza. I verbali di discussione delle sedute della rappresentanza sono anche pubblicati all'albo pretorio del comune il cui sindaco ha la presidenza della conferenza.

I suddetti verbali sono — altresì — pubblicati ad apposito albo presso l'azienda per i servizi sanitari di riferimento.

#### Art. 9.

##### *Trattamento economico*

1. Ai componenti della conferenza e della rappresentanza non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del comune di appartenenza, nei modi e termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli amministratori degli enti locali.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Sono fatte salve e restano valide fino alla scadenza di legge e le designazioni dei componenti dei collegi dei revisori già effettuate dalle conferenze dei sindaci costituite ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

#### CRUDER

98R0122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 novembre 1997, n. 0374/Pres.

**Legge regionale 19/1997, articolo 1, commi 4° e 5°. Approvazione regolamento criteri per la concessione dei contributi perequativi.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 1997)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, nell'anno 1997, ai Comuni, la cui quota pro-capite dei trasferimenti, previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale medesima, sia inferiore alla media pro-capite dei trasferimenti calcolata su base regionale, contributi perequativi delle assegnazioni medesime;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 10 del 1997, i criteri per l'assegnazione dei contributi devono essere definiti con regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare;

Rilevato che, per le finalità di cui ai precedenti capoversi è previsto apposito stanziamento, per l'anno 1997, sul capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;

Vista la nota n. (C I, 129) del 16 ottobre 1997 del Consiglio regionale, con cui viene comunicato che la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento nella seduta del 13 ottobre 1997;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che s'è espresso favorevolmente sul testo proposto nella seduta del 17 ottobre 1997;

Visto l'articolo 42 dello statuto speciale d'autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3096 del 17 ottobre 1997;

## Decreta:

È approvato il regolamento, relativo alla determinazione dei criteri per la concessione dei contributi perequativi, previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 novembre 1997

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 novembre 1997, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia Registro n. 2, foglio n. 71

**Regolamento relativo alla determinazione dei criteri per l'assegnazione di contributi perequativi ai Comuni.**

## Art. 1.

*Principi generali*

1. Il presente regolamento determina i criteri per la concessione di contributi perequativi ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

2. I contributi perequativi sono concessi a quei Comuni, la cui media pro-capite dei trasferimenti, previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 1997, sia inferiore alla media pro-capite dei medesimi trasferimenti calcolata su base regionale.

## Art. 2.

*Determinazione del contributo*

1. Il contributo spettante a ciascun Comune, che si trovi nelle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 2, è pari al risultato ottenuto applicando la seguente formula:

$$\frac{X}{\sum_{i=1}^n \left[ \left( 100 - \frac{M_i \cdot 100}{M_a} \right) \cdot P_i \right]} \cdot \left[ \left( 100 - \frac{M_i \cdot 100}{M_a} \right) \cdot P_i \right]$$

$$\sum \left[ \left( 100 - \frac{M_i}{M_a} \right) \cdot P_i \right]$$

2. I valori della formula del comma 1 sono i seguenti:

- X = entità dello stanziamento del bilancio;
- M<sub>i</sub> = media pro-capite del trasferimento previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 1997, di ciascun Comune;
- M<sub>a</sub> = media pro-capite dei trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 1997, calcolata su base regionale;
- n = numero dei Comuni la cui media pro-capite dei trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 1997, sia inferiore alla media pro-capite dei medesimi trasferimenti, calcolata su base regionale;
- P<sub>i</sub> = popolazione di ciascun Comune la cui media pro-capite dei trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 1997, sia inferiore alla media pro-capite dei medesimi trasferimenti calcolata su base regionale.

3. La popolazione residente di ciascun Comune, cui far riferimento, è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## Art. 3.

*Erogazione dei contributi*

1. I contributi verranno erogati in via anticipata e in un'unica soluzione.

## Art. 4.

*Destinazione dei contributi*

1. I comuni destinano i contributi di cui al presente regolamento per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per attuare quindi interventi relativi alla loro attività gestionale in generale.

CRUDER

98R0080

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1997, n. 64.

**Contributo straordinario alla Società Interporto Marche S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 82 del 20 novembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società per azioni «Interporto Marche S.p.a.» un contributo straordinario in conto capitale finalizzato all'acquisizione, mediante il Comune di Jesi, delle aree necessarie alla realizzazione del centro merci intermodale regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 6.

2. Le opere previste nell'apposito progetto approvato dal Comune di Jesi per la realizzazione del centro merci intermodale regionale sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

## Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 2.171 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, partita 5, dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione «Finanziamento straordinario in conto capitale alla Interporto Marche S.p.a.», per l'acquisto

delle aree necessarie alla realizzazione del centro merci intermodale di Jesi e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.171 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 sono ridotti di lire 2.171 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 20 maggio 1997

D'AMBROSIO

98R0067

## LEGGE REGIONALE 17 novembre 1997, n. 65.

**Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 84 del 27 novembre 1997)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Oggetto e finalità*

1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo.

#### Art. 2.

##### *Contributi*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, rimborsa all'assistito le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per l'esecuzione:

- a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
- b) dell'intervento di trapianto;
- c) di tutti i controlli successivi nonché di quelli derivanti dalle complicanze.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.

3. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa altresì all'assistito le spese di soggiorno sostenute presso la località sede del centro trapianti per esigenze cliniche documentate in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'utilizzo di strutture alberghiere e per i pasti sino ad un massimo di L. 1.500.000.

4. In caso di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti sono rimborsate le spese di viaggio e, nella misura stabilita dal comma 3, le spese di soggiorno inerenti l'intervento di trapianto o le complicanze dell'intervento medesimo per un accompagnatore.

5. Ai fini della presente legge la non autosufficienza viene certificata dall'Unità valutativa distrettuale (UVD) su richiesta del medico di famiglia.

#### Art. 3.

##### *Modalità di erogazione dei contributi*

1. I rimborsi previsti all'art. 2 sono corrisposti dall'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito su richiesta dello stesso corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute e dalle certificazioni mediche attestanti la non autosufficienza del malato.

2. Esclusivamente per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 2 la Giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari, sulla base di apposita richiesta dei fabbisogni presentata dalla Azienda unità sanitaria locale.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della presente legge si provvede, con decorrenza dall'anno 1998, mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente attribuita alla Regione.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 2, si provvede, per l'anno 1998, mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1997/1999, all'uopo utilizzando la proiezione per lo stesso anno della partita 6 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa «Contributi nelle spese di accompagnamento dei soggetti sottoposti a trapianto d'organo», lire 200 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

#### Art. 5.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 15, nonché il secondo comma dell'art. 9 della medesima legge regionale n. 15/1984.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 17 novembre 1997

D'AMBROSIO

98R0068

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 66.****Interventi per lo sviluppo della qualità nelle piccole e medie imprese.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 86 del 1º dicembre 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione promuove con la presente legge lo sviluppo dei sistemi di qualità e la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nelle piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi.

**Art. 2.****Interventi ammissibili**

1. Gli interventi ammessi al finanziamento riguardano:

a) la realizzazione e la certificazione dei sistemi di qualità aziendale rilasciata, conformemente alle serie di norme ISO 9000 e derivate, da enti accreditati presso i competenti organismi nazionali o comunitari;

b) la certificazione dei prodotti, rilasciata da enti accreditati presso i competenti organismi nazionali o comunitari a seguito di prove svolte presso laboratori riconosciuti a livello nazionale o comunitario;

c) la marcatura CE dei prodotti, ottenuta in seguito ad auto-certificazione o a certificazione «di tipo» rilasciata da organismi notificati;

d) l'informatizzazione di processi produttivi, di gestione e di magazzino.

2. I finanziamenti sono concessi con priorità agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 secondo i criteri fissati nel quadro attuativo.

**Art. 3.****Soggetti beneficiari**

1. Possono accedere ai benefici della presente legge le piccole e medie imprese, come definite dalla comunicazione n. 961C 213/04 della Commissione U.E., operanti nei settori indicati dal quadro attuativo di cui all'art. 8 ed aventi sedi o stabilimenti localizzati nel territorio delle Marche.

**Art. 4.****Contributi**

1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) sono concessi secondo i seguenti criteri:

a) contributi fissi da un minimo di 6 milioni a un massimo di 60 milioni, in base a scaglioni di spese ammissibili, definiti dal quadro attuativo;

b) in alternativa contributo pari al 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 90 milioni di lire.

L'utilizzo dell'uno o dell'altro criterio o di entrambi viene definito nel quadro attuativo.

2. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 30 milioni di lire per azienda, nel triennio di vigenza della legge;

3. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera c) sono concessi nella misura di 3 milioni di lire per ogni intervento, fino ad un massimo di 12 milioni di lire per azienda, nel triennio di vigenza della legge;

4. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera d) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 30 milioni, nel triennio di vigenza della legge.

**Art. 5.****Presentazione delle domande**

1. Le domande devono essere compilate in carta semplice e presentate, entro il 31 marzo, su appositi modelli e secondo le modalità indicate dal quadro attuativo.

2. Per il 1997 le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'art. 8.

**Art. 6.****Limiti dei contributi**

1. L'entità dei contributi concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti previsti dal regime comunitario denominato «De minimis» (importo massimo di 100 mila ECU per un periodo di tre anni).

2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo, tali contributi sono cumulabili con ogni altra forma di aiuti «De minimis» ricevuti a qualsiasi titolo dal medesimo beneficiario.

3. I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con ogni altra forma di aiuto prevista, per le stesse finalità, dagli enti locali.

**Art. 7.****Rispetto dei contratti di lavoro**

1. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza.

**Art. 8.****Quadro attuativo**

1. Il quadro attuativo della presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare e il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 9. Per l'anno 1997 il quadro attuativo è approvato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il quadro attuativo disciplina i seguenti punti:

a) i soggetti beneficiari;

b) l'entità e le modalità di concessione dei contributi «fissi» relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 1), lettera a);

c) le spese ammissibili;

d) le modalità di presentazione delle domande;

e) i criteri di priorità nella valutazione delle domande e le modalità di liquidazione dei contributi.

**Art. 9.****Comitato tecnico-consultivo**

1. È istituito un Comitato tecnico consultivo, presieduto dal dirigente del servizio industria artigianato o da un suo delegato e composto da tecnici dotati di idonea competenza professionale dimostrata da apposito curriculum vitae e designati dalle seguenti associazioni di

categoria: due dalle organizzazioni dell'artigianato, due da quelle dell'industria, uno dalla cooperazione, uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

2. il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni.

3. Il comitato esprime parere obbligatorio sul quadro attuativo di cui all'art. 8, a partire dall'anno 1998, e formula proposte integrative per la migliore applicazione della presente legge.

#### Art. 10.

##### *Azioni informative*

1. Per diffondere la cultura della qualità e facilitare l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, la Regione promuove azioni informative tra i piccoli e medi imprenditori e gli artigiani. A questo scopo viene stipulata una convenzione con le associazioni degli organismi di certificazione per lo svolgimento, tramite anche la collaborazione delle associazioni di categoria e degli enti locali, di un programma regionale di promozione della qualità articolato in iniziative settoriali e territoriali.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1997 la spesa di lire 3 miliardi, per l'anno 1998 la spesa di lire 4 miliardi, per l'anno 1999 la spesa di lire 4 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 relativa all'anno 1997 è così ripartita:

a) interventi di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 L. 1.400.000.000;

b) interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 L. 500.000.000;

c) interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 L. 500.000.000;

d) interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 L. 500.000.000;

e) azioni informative e convenzione di cui all'articolo 10 L. 100.000.000.

3. La somma di L. 4.000.000.000 riferita sia all'anno 1998 che all'anno 1999 e così ripartita:

a) interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 L. 1.950.000.000;

b) interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 L. 650.000.000;

c) interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 L. 650.000.000;

d) interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 L. 650.000.000;

e) azioni informative e convenzione di cui all'articolo 10 L. 100.000.000.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'onere di lire 3 miliardi relativo all'anno 1997, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio di funzioni normali», partita 7, elenco 2.

b) per l'onere di lire 4 miliardi rispettivamente per l'anno 1998 e per l'anno 1999, mediante l'impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del precitato capitolo 5100201, proiezione per detti anni della partita 7, elenco 2.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 sono ridotti di lire 3 miliardi.

#### Art. 12.

##### *Riutilizzo dei fondi*

1. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti previsti per un tipo di intervento compreso tra quelli indicati dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento i finanziamenti destinati a uno o più dei restanti tipi di intervento.

#### Art. 13.

##### *Modifica di leggi regionali*

1. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 è sostituito dal seguente:

«2. Per le imprese artigiane dei servizi si intendono quelle la cui attività è prevalentemente o totalmente rivolta alla prestazione di servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, di servizi di igiene e di pulizia alle persone, di riparazione di impianti o di edifici, di trasporto di persone».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1997 è sostituita dalla seguente:

«b) l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci o di persone».

3. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1995 n. 43 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare adotta il progetto di costituzione, organizzazione, funzionamento e modalità di formazione del programma annuale d'intervento. La società regionale di garanzia presenta semestralmente alla Regione una relazione sull'attività svolta e sull'avanzamento del programma annuale.».

4. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 43/1995 sono soppresse le parole «tramite la società Finanziaria regionale Marche».

5. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1994, n. 1, come modificato dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 46, sono aggiunte dopo le parole «di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223» le seguenti parole «o iscritti alle liste di collocamento da oltre dodici mesi».

6. Le parole «dalla Finanziaria regionale Marche», contenute nel comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/1994 sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 1997, dalla Società regionale di garanzia Marche».

7. L'art. 2 della legge regionale n. 1/1994 è abrogato.

8. Sono abrogate la legge regionale 8 luglio 1992, n. 26 e la legge regionale 12 aprile 1995, n. 41 fatti salvi gli effetti degli impegni già assunti.

#### Art. 14.

##### *Norme finali*

1. La quota di lire 1.700 milioni prevista per il 1997 dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/1994, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 46/1994, è affidata in gestione alla Società regionale di garanzia Marche.

2. Il criterio e le modalità del riparto e dell'utilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La Società regionale di garanzia Marche dovrà presentare alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione semestrale dell'attività svolta e il relativo rendiconto sull'utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 rispettivamente entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, fino alla completa rendicontazione.

4. Il contributo stabilito dall'art. 3 della legge regionale n. 1/1994 per l'anno 1997 è erogato a favore della Società regionale di garanzia Marche.

#### Art. 15.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 21 novembre 1997

D'AMBROSIO

98R0069

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 67.

**Disciplina dei centri agro-alimentari.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 86 del 1° dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Definizione*

1. Si definisce centro agro-alimentare la infrastruttura, costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi.

2. In particolare il centro agro-alimentare è dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio della singola provincia.

3. Caratteristica del centro agro-alimentare è l'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro agro-alimentare è composto.

Art. 2.

*Soggetti promotori*

1. Possono promuovere la costituzione di un centro agro-alimentare i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29:

a) i comuni competenti per territorio;

b) i consorzi costituiti dai comuni competenti per territorio unitamente ad altri comuni, a province, a camere di commercio, ad enti pubblici; è ammessa la partecipazione ai consorzi di enti o soggetti privati;

c) le cooperative, la società, nonché gli organismi associativi costituiti da operatori economici dei settori della produzione, della lavorazione e del commercio o le società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.

2. La Regione partecipa alla sottoscrizione di quote di società consortili, che realizzano centri agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 11.

Art. 3.

*Autorizzazione*

1. Il Consiglio regionale approva, in conformità con gli indirizzi del programma regionale di sviluppo, il piano settoriale del commercio che include i progetti relativi ai mercati all'ingrosso e ai centri agro-alimentari.

2. Nel rispetto del piano, di cui al comma 1, la Giunta regionale concede all'ente promotore, di cui all'art. 2, l'autorizzazione alla costituzione del centro agro-alimentare.

Art. 4.

*Gestione*

1. Il centro agro-alimentare è gestito nel suo complesso dall'ente che lo ha realizzato anche tramite un consorzio degli operatori assegnatari degli spazi interni al centro, così come previsto dalla deliberazione CIPE 31 gennaio 1992.

2. Entro tre mesi dall'autorizzazione del centro agro-alimentare, l'ente promotore adotta il regolamento di gestione del centro, predisposto sulla base dei regolamenti tipo approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1984 e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni.

3. Il responsabile dell'ente gestore, o persona da lui delegata, esercita i compiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 29/1984.

Art. 5.

*Prodotti ittici*

1. Nei centri agro-alimentari in cui operano mercati ittici alla produzione, la vendita dei prodotti può avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore del centro, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente all'ente gestore del centro.

Art. 6.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sui centri agro-alimentari è svolta dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 29/1984. A tal fine l'ente gestore del centro invia alla Giunta regionale il bilancio annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione.

2. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 7.

*Norma transitoria*

1. Fino all'approvazione del piano settoriale del commercio, l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 3 è rilasciata dalla Giunta regionale sulla base della deliberazione 14 maggio 1987, n. 76.

Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per la sottoscrizione di quote di capitale sociale dei centri agro-alimentari è autorizzata, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 la spesa di lire 500 milioni.

2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede: per l'anno 1997, mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa - partita n. 9 dell'elenco n. 2; per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzazione della proiezione pluriennale della medesima partita n. 9 dell'elenco n. 2.

3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte: per l'anno 1997, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione «Spese per la sottoscrizione di quote di capitale sociale dei centri agro-alimentari» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni; per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 sono ridotti di lire 500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 21 novembre 1997

D'AMBROSIO

98R0070

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 68.

**Sospensione del rilascio dei nulla osta regionali per le grandi strutture di vendita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, articoli 26 e 27 e della legge regionale 9 maggio 1994, n. 17.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 86 del 1° dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla formulazione dei nuovi contingenti di sviluppo e comunque per un periodo non superiore a due anni, è sospeso il rilascio dei nulla osta regionali per le grandi strutture di vendita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, articoli 26 e 27 e della legge regionale 9 maggio 1994, n. 17.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, le domande già trasmesse dai sindaci dei comuni competenti alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 17/1994 alla data di approvazione della presente legge sono esaminate sulla base delle disponibilità residue dei contingenti fissati dalla legge regionale n. 17/1994.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 21 novembre 1997

D'AMBROSIO

98R0071

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1998, n. 1.

**Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 2 del 12 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia alla normativa statale e comunitaria, la Regione Basilicata, con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali promuove la creazione di imprese giovanili e di imprese sociali.

2. Possono beneficiare dei contributi, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le società che propongono progetti per nuove iniziative per la produzione di beni e fornitura di servizi.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. I progetti devono essere presentati da:

a) Cooperative la cui maggioranza dei soci sia costituita da giovani residenti in Basilicata da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero da cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991

b) Società costituite in maggioranza da giovani aventi i requisiti di cui al precedente punto a), che detengano anche la maggioranza del capitale sociale.

2. Sono escluse dalle agevolazioni le società di fatto e le ditte individuali.

Art. 3.

*Requisiti dei soggetti beneficiari*

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio a norma dell'art. 13 del decreto-legge n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, e le società registrate a norma di legge.

2. Le imprese devono avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione Basilicata.

3. I soci di maggioranza di cui al precedente art. 2 hanno l'obbligo di non alienare né cedere in pegno a terzi, per 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni della presente legge, le quote o le partecipazioni di capitali detenute nelle società che ne abbiano beneficiato, fatta eccezione per le ipotesi di cessione a persone fisiche aventi alla data del trasferimento i requisiti richiesti dall'art. 2.

4. Il trasferimento per successione mortis causa di dette quote o partecipazioni ad erede privo dei requisiti richiesti dall'art. 2 non determina la revoca delle agevolazioni concesse.

## Art. 4.

*A agevolazioni*

1. Per le finalità di cui alla presente legge alle società di cui all'art. 2 sono concedibili le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) o di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 5 per un importo, comunque non superiore al 40% dell'investimento agevolato;

b) contributo in conto mutuo secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) o di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 5. Tale finanziamento è assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare;

c) contributo per le spese di gestione nella misura definita nel successivo art. 11;

d) servizi di orientamento alla progettazione;

e) servizi di formazione imprenditoriale;

f) servizi di tutoraggio nella fase di realizzazione dell'investimento e di avvio delle iniziative.

## Art. 5.

*Spese ammissibili*

1. Tra le spese ammissibili a contributo rientrano, al netto dell'IVA:

a) studio di fattibilità;

b) oneri di progettazione e per concessione edilizia;

c) opere murarie o assimilate limitatamente a nuove costruzioni o riattazioni;

d) macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;

e) opere di allacciamento;

f) brevetti;

g) acquisto terreni solo nei casi di attività agricola o agrituristica, nei limiti del 60% del costo di acquisto e per una spesa ammissibile non superiore al 40% di quella complessiva.

Sono ammissibili progetti che non prevedano investimenti superiori a L. 500 milioni.

## Art. 6.

*Domanda di ammissione alle agevolazioni*

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società lucana per l'imprenditorialità giovanile S.p.a.

2. Alla domanda vanno allegati in copia i seguenti documenti:

a) estratto notarile del libro dei soci, qualora prima della presentazione della domanda siano mutati i soci della cooperativa e della società, ovvero quando tale libro non dovesse essere tenuto, dichiarazione di tutti i soci resa davanti a un notaio o ad un pubblico ufficiale attestante la loro qualità di soci alla data di presentazione della domanda;

b) certificato di residenza dei soci;

c) atto notorio attestante che la sede legale, amministrativa ed operativa della società che richiede le agevolazioni siano ubicate nella Regione Basilicata;

d) studio di fattibilità che deve comprendere le seguenti informazioni: gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità della presente legge; le previsioni di redditività di gestione con riferimento alle concrete possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto delle attività suffragate da analisi di mercato, ed a ipotesi operative di attuazione dell'investimento; numero, qualifica e ruolo del personale, compresi i soci, che si prevede di impiegare per la realizzazione del progetto; il tipo e l'entità dei finanziamenti richiesti; stato patrimoniale, conto economico e prospetto dei flussi di cassa per i primi tre anni di attività.

## Art. 7.

*Esame dei progetti*

La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile cura l'istruttoria e la valutazione dei progetti sulla base di criteri di validità tecnica ed economica rispettando l'ordine cronologico di presentazione.

## Art. 8.

*Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni*

1. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile, sulla base dello studio di fattibilità presentato, delibera l'ammissione ai benefici di cui all'art. 4, tenuto conto della credibilità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell'iniziativa. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile dà comunicazione di quanto deliberato alla società beneficiaria.

2. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse.

3. I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno 10 anni, fatta eccezione per le attrezzature e macchinari, per i quali il vincolo di destinazione è fissato in 5 anni.

I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti o obsoleti di analoga o superiore entità e/o qualità saranno altresì vincolati all'esercizio dell'impresa. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la società beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Società lucana per l'imprenditorialità giovanile il piano di ammodernamento dei sovraccitati beni e la stessa Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può, entro 30 giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopra descritto relativo alla dismissione dei beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni al successivo art. 13.

## Art. 9.

*Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni*

1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 1.

2. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può richiedere alla società beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma tre del presente articolo. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione, subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.

3. La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al dieci per cento e le prime in misura ciascuna non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società beneficiaria, imputando di regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

4. Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società beneficiaria dovrà esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica.

5. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile provvede all'erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui al successivo articolo 11, senza necessità — nel caso di quella relativa al primo anno — di ulteriori accertamenti.

#### Art. 10.

##### *Mutuo agevolato*

1. Il mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente articolo 4, è posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento.

2. La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente articolo 8, comma 1.

4. Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui al successivo articolo 16. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società lucana per l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.

La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 11.

##### *Contributo per le spese di gestione*

1. Il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi due anni di attività, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

- a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- b) spese per prestazioni di servizio;
- c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art. 10;
- d) canoni per affitto e spesa per energia elettrica;
- e) canoni di leasing non agevolati.

2. Per il primo anno di attività è concesso un contributo in misura non superiore al 75% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino a un massimo di 70 milioni.

3. È erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività.

4. Per il secondo anno di attività è concesso un contributo in misura non superiore al 50% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 50 milioni.

5. L'anticipazione di cui al precedente comma 3 può essere richiesta documentando l'inizio dell'attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

6. Sono escluse dai benefici le spese relative a interessi relativi a mutui a tasso agevolato, salari, stipendi e rimborsi ai soci, canoni di leasing agevolati.

7. Per le imprese sociali di cui all'art. 2 della presente legge, previa verifica dell'andamento economico-finanziario, la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può disporre la erogazione del contributo alla gestione per ulteriori 5 anni per un importo percentuale riferito al numero di soggetti svantaggiati, soci della società, e comunque in misura non superiore al 30%, del fatturato e comunque non superiore a 100 milioni annui. Tale erogazione avverrà sulla base della sola verifica del bilancio aziendale certificato.

#### Art. 12.

##### *Cumulabilità*

1. Le agevolazioni di cui al precedente art. 4 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali o nazionali e/o comunitarie relative all'investimento finanziato.

2. Fanno eccezione quelle concesse al personale in lista di mobilità e in C.I.G.S. da almeno un anno, fissate da leggi nazionali per avviamento di attività imprenditoriale.

3. Per il citato personale in lista di mobilità o in C.I.G.S. e, per gli artigiani, deve essere fornita la certificazione di avvenuta iscrizione al relativo albo provinciale.

#### Art. 13.

##### *Revoca dei contributi*

1. La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

2. Nel caso in cui i predetti requisiti dovessero risultare non più sussistenti, la predetta Società è autorizzata a diffidare i soggetti beneficiari, con concessione di un termine per regolarizzare la propria posizione.

3. Nel caso di inottemperanza e/o comunque esito negativo della diffida, la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile delibera la revoca delle agevolazioni attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

#### Art. 14.

##### *Prima norma finanziaria*

1. Per le esigenze finanziarie di cui alla presente legge, le somme disponibili prevederanno una riserva del 30% da destinare alle imprese sociali.

2. La Giunta regionale nell'esercizio finanziario in corso e per i successivi esercizi finanziari, è autorizzata a modificare la percentuale degli stanziamenti di cui al precedente comma.

#### Art. 15.

##### *Seconda norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà a decorrere dall'esercizio 1998 con appositi stanziamenti previsti nella legge di bilancio, con imputazione sui capitoli corrispondenti agli attuali 2405 e 2410, denominati rispettivamente «Contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili» e «Interventi regionali per incentivi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione».

2. Gli stanziamenti del bilancio 1997 di cui agli attuali capitoli 2405 e 2410 rispettivamente di L. 800.000.000 e L. 2.382.980.000 sono destinati al finanziamento delle iniziative approvate ai sensi della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, ed impegnate entro il 31 dicembre 1997, per le quali continueranno ad applicarsi le disposizioni della richiamata legge regionale n. 32/85.

#### Art. 16.

##### *Norme generali*

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile una convenzione regolante la gestione dei fondi destinati alle finalità di cui all'art. 1, sul modello della convenzione stipulata dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 26 convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

2. Le risorse di cui all'art. 15, ivi inclusi i rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono sull'apposito conto corrente bancario intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile — interventi Basilicata — presso la Cassa depositi e prestiti e le stesse, comprensive degli eventuali relativi interessi, sono vincolate all'utilizzo per le finalità della presente legge.

3. A tutte le erogazioni relative alle agevolazioni di cui all'art. 4 provvede mediante prelevamenti dal conto di cui al comma 2 la Società lucana per l'imprenditorialità giovanile con l'obbligo di rendicontazione semestrale alla Giunta regionale.

**Art. 17.**

*Fondo di garanzia*

1. La Regione presta apposita fideiussione a garanzia sussidiaria degli impegni assunti dalle cooperative o dalle società entro il limite di spesa ad ognuna assegnato, fino all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della cooperativa o della società al momento dell'insolvenza come previsto nell'apposito contratto.

2. La Regione costituisce un fondo di garanzia da finanziarsi con un prelievo dell'1% sulle somme stanziare in bilancio per gli interventi della presente legge, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio.

3. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 2400 del bilancio di competenza.

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 18.**

Alle Società cooperative contemplate nell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 36, che non abbiano proceduto al completamento dell'investimento entro il termine del 30 novembre 1997, così come previsto dalla legge regionale n. 35/97, è concesso un ulteriore termine al 28 febbraio 1998.

**Art. 19.**

Per tutti gli interventi conseguenti alla applicazione della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, i quali faranno capo ai competenti uffici regionali, continueranno ad applicarsi le disposizioni della richiamata legge regionale.

**Art. 20.**

Alle imprese che abbiano presentato progetti a valere sulla abrogata legge regionale n. 32/85 risultandone a qualsiasi titolo esclusi, in sede di prima applicazione è consentito ricandidare il medesimo progetto imprenditoriale con gli eventuali correttivi ritenuti opportuni dai proponenti a condizione che rimanga immutata la ragione sociale e l'oggetto dell'attività.

I soggetti che si avvarranno delle disposizioni del presente articolo dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 nel momento della ricandidatura dell'istanza di finanziamento.

Sono consentite pertanto variazioni nella compagine sociale originaria tese al suo adeguamento a prescrizione e limiti previsti dalla vigente legge.

Saranno ammissibili al finanziamento tutti e solo i costi previsti dalla presente legge purché sostenuti successivamente al 1° ottobre 1995, ivi compresi i costi di gestione.

**Art. 21.**

Fatte salve le previsioni del precedente art. 19, la legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

**Art. 22.**

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 7 gennaio 1998

DINARDO

(Omissis).

98R0117

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 484.000</li> <li>- semestrale ..... L. 275.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 396.000</li> <li>- semestrale ..... L. 220.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 110.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 102.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 260.000</li> <li>- semestrale ..... L. 143.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 101.000</li> <li>- semestrale ..... L. 65.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 254.000</li> <li>- semestrale ..... L. 138.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.045.000</li> <li>- semestrale ..... L. 565.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e al fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 935.000</li> <li>- semestrale ..... L. 495.000</li> </ul>
--	--

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 451.000
Abbonamento semestrale .....	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 5 0 9 8 \*

**L. 3.000**